

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 17

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

(b.u. 29 dicembre 2017, n. 52, straord. n. 2)

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe*

Art. 1 - *Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

Art. 2 - *Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società*

Art. 3 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti*

Capo II - *Disposizioni in materia di personale*

Art. 5 - *Proroga di graduatorie*

Art. 6 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 7 - *Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)*

Capo III - *Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia*

Art. 8 - *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

Art. 10 - *Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie*

Art. 11 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione*

Capo IV - *Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 14 - *Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1*

(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)

Art. 17 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

Art. 18 - Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

Capo V - Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Art. 20 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

Art. 21 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Art. 23 - Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Capo VI - Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente

Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Art. 25 - Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche

Art. 27 - Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

Art. 29 - Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Capo VII - Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 30 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 33 - *Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale*

Art. 34 - *Abrogazioni di disposizioni superate*

Art. 35 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Disposizioni provinciali superate (articolo 34)*

Allegato B - *Disposizioni regionali superate (articolo 34)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di contabilità, società, enti locali e tariffe

Art. 1

Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"

1. Dopo il comma 12 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"12 ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni."

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: "In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."

Art. 2

Inserimento degli articoli 24 bis e 24 ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'articolo 8 ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia

1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18 bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria."

2. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

Disposizioni in materia di società degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale

1. Gli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi dagli enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano alle società da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con il proprio ordinamento, l'articolo 24 della presente legge e gli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005."

3. Dopo l'articolo 8 bis della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)", è inserito il seguente:

"Art. 8 ter

Procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia

1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nelle società controllate dalla Provincia.

2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum, i soggetti con comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo, iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, o che sono funzionari dell'amministrazione provinciale o dipendenti delle società controllate dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.

4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la Provincia procede alla designazione di soggetti che presentano i requisiti previsti dal comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni

generali."

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

"b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;"

2. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";
- b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";
- c) nel comma 7 bis le parole: "la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2016 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 30 giugno 2020";
- d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

3. Nella rubrica del capo V ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali".

4. Nel comma 1 dell'articolo 17 decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali".

5. Nel comma 1 dell'articolo 17 undecies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "della comunità e" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché".

6. All'articolo 17 duodecies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "nelle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "negli enti locali";
- b) nel comma 4 le parole: ", oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque quando è necessario per l'esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell'articolo 17 quater decies, comma 3, e nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 4".

7. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 ter decies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "nei siti istituzionali delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo".

8. Al comma 1 dell'articolo 17 quindicies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "la comunità interessata" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente locale interessato";
- b) le parole: "La comunità" sono sostituite dalle seguenti: "L'ente locale";
- c) le parole: "della comunità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ente".

9. Nel comma 1 dell'articolo 24 ter della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "a favore dei comuni interessati" sono inserite le seguenti: ", con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe".

10. Al comma 7 bis dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "agli enti locali" sono inserite le seguenti: "o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento";
 - b) le parole: "e dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" sono soppresse.
11. Nel comma 4 bis dell'articolo 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: "dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2" sono inserite le seguenti: ", lettere b), c), d) ed e)".

Art. 4

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti

1. Nel comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019".

Capo II

Disposizioni in materia di personale

Art. 5

Proroga di graduatorie

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.
2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 4.1 dell'articolo 9 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "passaggio diretto di personale" sono inserite le seguenti: "e dal regolamento di cui all'articolo 8".
2. All'articolo 12 quinquies della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nel comma 1 le parole: ". Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici" sono sostituite dalle seguenti: ", che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche

e semplici";

- b) nel comma 3 le parole: ", nel numero massimo di diciotto," sono soppresse;
- c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: "In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21."

3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le seguenti parole: "tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese".

4. Al comma 4 ter dell'articolo 29 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "incarichi presso" sono inserite le seguenti: "enti pubblici strumentali e";
- b) dopo le parole: "cinque anni" sono inserite le seguenti: ", rinnovabile una sola volta".

5. Nel comma 2 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "con qualifica di direttore" sono sostituite dalle seguenti: "con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore".

6. Nel comma 2 dell'articolo 34 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "nei successivi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "nei successivi cinque anni".

7. All'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva";
- b) nel comma 1 le parole: "Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione." **SONO sostituite dalle seguenti:** "La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità.";
- c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1 ter. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1 quater. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo

determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.";

d) nel comma 2 le parole: "Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis";

e) il comma 2 ter è abrogato.

8. La Giunta provinciale approva il piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'articolo 63, comma 1 bis, della legge sul personale della Provincia 1997, per gli anni 2018 - 2020, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015)

1. Nel comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 7 del 2015 le parole: "continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato" sono sostituite dalle seguenti: "percepiscono il trattamento fondamentale della retribuzione determinato dal contratto collettivo".

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e di servizi all'infanzia

Art. 8

Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

1. Nel comma 4 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: ", prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è sostituito dal seguente:

"5. Le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato sono compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. A tal fine godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in corrispondenti concorsi, anche riservati, per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante delle scuole dell'infanzia; la posizione di ogni aspirante con precedenza è graduata sulla base dei titoli previsti dal regolamento."

3. Le graduatorie formate per l'assunzione a tempo determinato in esito ai concorsi effettuati ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 1, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono utilizzate, fino alla loro scadenza, per una quota pari al 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo determinato. Per il medesimo periodo le graduatorie sono utilizzate anche per le assunzioni ai fini dell'articolo 25 bis, comma 7, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 9

Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 sono inserite le seguenti parole: "I comuni, nel fornire il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia, possono attribuire a parità di punteggio precedenza ai bambini che appartengono al nucleo familiare residente da più tempo nel territorio del comune che offre il servizio e subordinatamente nel territorio provinciale."

Art. 10

Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "fino al 31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2019".

Art. 11

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

1. Nel comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "I piani di studio provinciali assicurano" sono inserite le seguenti: "l'insegnamento dei principi che stanno alla base dell'educazione civica,".

2. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2018-2019".

3. Nel comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno scolastico 2018-2019".

4. Al comma 2 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno scolastico 2018-2019";

b) le parole: "per il solo anno 2017-2018 e partecipano per l'anno scolastico 2018-2019 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo anno 2018-2019 e partecipano dall'anno scolastico 2019-2020 alle operazioni di mobilità del personale insegnante".

5. Nel comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "per almeno cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per almeno tre anni".

6. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2019-2020".

7. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le

supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale."

8. Nel comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina" sono inserite le seguenti: "nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter, dell'articolo 41".

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso."

10. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

11. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020".

12. Nel comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2019-2020; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11 bis".

13. Dopo il comma 8 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"8 bis. Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020."

14. Dopo il comma 11 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

"11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio."

15. L'articolo 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dai commi 8 e 9, si applica con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie esistenti o alla formazione di nuove graduatorie successivamente alla data di conclusione della seconda edizione del percorso di alta specializzazione realizzato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006.

Capo IV
Disposizioni in materia di salute e di politiche sociali

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le seguenti parole: ", anche mediante la promozione dell'educazione motoria, in coerenza con quanto previsto dal piano provinciale per la salute".

2. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

3. Nel comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica." sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica."

4. Nel comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2019".

Art. 13

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: "realità del privato sociale" sono inserite le seguenti: ", aggregazioni professionali formalmente costituite".

Art. 14

Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono inserite le parole: "nel rispetto della normativa statale in materia".

2. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge." sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero

professionale per le attività di assistenza zoiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), il veterinario aziendale percepisce dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'indennità".

4. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'articolo 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) nella lettera c), le parole: "i casi di sospensione o di cancellazione" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di cancellazione";

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della scelta del veterinario aziendale e, in caso di mancata scelta, le eventuali misure di penalizzazione o di esclusione dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposti sulla base di disposizioni provinciali."

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 è abrogato.

7. Nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: "fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2018".

Art. 15

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: "aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato." sono sostituite dalle seguenti: ", compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. La Giunta provinciale può stabilire le disposizioni per l'attuazione di questo comma."

Art. 16

Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)

1. Nel sesto comma dell'articolo 7 della legge provinciale n. 35 del 1983 le parole: "data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)," sono sostituite dalle seguenti: "conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5,".

Art. 17

Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 38 della legge provinciale n. 14 del 1991 le parole: "fino alla data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5".

Art. 18

Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge

1. Se gli obiettivi perseguiti con gli specifici interventi finanziati o realizzati, anche per conto della Provincia, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1986 e di questa legge, non risultano più perseguibili, i relativi beni immobili possono essere dismessi dalle associazioni indicate nell'articolo 6 che ne sono intestatarie.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia sottoscrive un protocollo con i soggetti di cui all'articolo 6 che risultano intestatari di beni, come definiti al comma 1. Il protocollo, tra l'altro, identifica specificamente i beni, l'ubicazione e le ragioni che presiedono alla dismissione nonché le modalità attraverso le quali dette dismissioni possono essere autorizzate.

3. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui al comma 1, ivi compresi quelli derivanti da dismissioni già autorizzate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, sono mantenuti definitivamente in titolarità alle associazioni di cui al comma 1 che li utilizzano per il sostegno di iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera b bis), e comma 2 dell'articolo 8; per i fini di questo articolo le iniziative analoghe a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 8 possono essere disposte anche in favore di studenti frequentanti gli istituti e l'università della provincia di Trento che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1.

4. I protocolli possono specificare criteri e modalità per l'applicazione di questo articolo."

Capo V

Disposizioni in materia di turismo, lavoro, commercio e pubblici esercizi

Art. 19

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: "nell'immediata prossimità" sono sostituite dalle seguenti: "in prossimità";

- b) la lettera b) è abrogata;
 - c) nella lettera c) le parole: "è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale";
 - d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero";
 - e) nella lettera d) dopo le parole: "devono possedere i requisiti" sono inserite le seguenti: "e i parametri";
 - f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) la superficie delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c)";
 - g) nella lettera g) le parole: "e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo" sono soppresse;
 - h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
"g bis) la prestazione del servizio di prima colazione va resa direttamente presso l'alloggio a uso turistico, se richiesta dall'ospite";
 - i) la lettera h) è abrogata.
2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:
- "3 ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3 bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell'esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'articolo 10, comma 1; nella dichiarazione dev'essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo si applica l'articolo 5, comma 6.
- 3 quater. L'utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3 bis non ne comporta il cambio d'uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)."
3. All'articolo 24 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nel comma 5 dopo le parole: "previste dal regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis";
 - b) nel comma 6 dopo le parole: "di una somma da 50 euro a 500 euro." sono inserite le seguenti: "Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 3 bis."
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:
- "1 bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3 bis, lettere a), d), e) e g bis), è svolta, ai sensi dell'articolo 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo."
5. Nel comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 dopo le parole: "si applica anche" sono inserite le seguenti: "a coloro che hanno in disponibilità fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre".
6. Dopo l'articolo 45 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente titolo:

"Titolo VI bis
Disposizioni per l'ospitalità diffusa".

7. Dopo l'articolo 45, nel titolo VI bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 45 bis
Ospitalità diffusa

1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell'offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all'interno di una specifica area territoriale.

2. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che può essere collocato anche all'interno di una delle strutture aggregate ai sensi del comma 3. Nel centro di ricevimento sono forniti in modo unitario i servizi di accoglienza e di informazione e può essere assicurato il servizio di prenotazione delle strutture aggregate.

3. L'utilizzo della denominazione aggiuntiva è consentito agli operatori riuniti in forma consortile o associativa o aderenti a un contratto di rete o a forme equivalenti di aggregazione che assicurino l'autonomia giuridica e gestionale dei singoli partecipanti. La denominazione aggiuntiva può essere utilizzata per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri previsti dagli articoli 5 e 30 della presente legge, le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), gli esercizi di agriturismo previsti dall'articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), i rifugi escursionistici previsti dall'articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), gli alloggi per uso turistico previsti dall'articolo 37 bis della presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Le strutture aggregate rimangono disciplinate dalla normativa provinciale vigente e ciascun operatore è responsabile delle prestazioni rese e degli adempimenti assunti nei confronti degli ospiti.

5. Il regolamento di esecuzione prevede le modalità per il riconoscimento e la revoca della denominazione aggiuntiva, i requisiti minimi, le caratteristiche delle aree territoriali interessate dall'ospitalità diffusa e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo."

Art. 20

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 sono inserite le seguenti parole: "Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)."

Art. 21

Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

"9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5."

Art. 22

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro" sono inserite le seguenti: ", che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore".

2. L'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 bis

Tirocini formativi e di orientamento

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'articolo 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato - regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione e dai seguenti ulteriori soggetti promotori:

- a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e formative e altri enti che rilasciano titoli di studio;
- b) comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro provinciale degli enti cooperativi, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

4. Il soggetto promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa formativa e orientativa.

5. I tirocini sono promossi presso un soggetto terzo che si obbliga a ospitare il tirocinante. Il medesimo soggetto non può assumere il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore in

relazione a uno stesso tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I requisiti e le ulteriori condizioni per ospitare il tirocinante sono stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17.

6. I tirocini, previo accordo con la Provincia, possono essere promossi anche sulla base di progetti nazionali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio può essere disciplinato secondo la normativa della regione o della provincia autonoma di Bolzano dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione da presentare secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

7. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, le modalità di svolgimento delle attività e gli ulteriori elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 17, che definisce anche gli schemi-tipo di convenzione e di progetto formativo e gli altri documenti che attestano le competenze acquisite nel percorso di tirocinio.

8. Per ogni tirocinio sono individuati due tutori messi a disposizione rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 17. E' compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto formativo individuale.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.

10. La durata del tirocinio è stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 17, e comunque ha una durata massima non superiore a dodici mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva non può eccedere i ventiquattro mesi.

11. La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola disciplinate dall'articolo 15 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002.

12. Al tirocinante dev'essere garantita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità definite nella deliberazione prevista dal comma 17.

13. Il tirocinante ha diritto a un'indennità di partecipazione al tirocinio alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

14. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, è prevista la cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore o a quello ospitante, in caso di:

- a) mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per i soggetti promotori e delle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17;
- b) mancato rispetto della durata massima del tirocinio;
- c) mancato rispetto della convenzione e del relativo piano formativo;
- d) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
- e) mancata copertura assicurativa del tirocinante.

15. Nei casi previsti dal comma 14, se la durata residua del tirocinio consente il ripristino delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto promotore od ospitante sono disposti previa diffida alla regolarizzazione entro il termine assegnato.

16. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di diciotto mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di ventiquattro mesi. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche in caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

17. La Giunta provinciale può approvare ulteriori disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa statale.

18. Ferma restando l'immediata applicazione dei commi 14, 15 e 16, i tirocini approvati o attivati prima del 1° gennaio 2018 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo."

3. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 6.1

Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali

1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico e dell'occupazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento."

4. L'Agenzia del lavoro finalizza quote dell'avanzo di amministrazione 2017, derivante dalla gestione delle risorse destinate alle azioni del documento degli interventi di politica del lavoro, all'azione 19 "Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili".

Art. 23

Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nel comma 5 dell'articolo 14 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "e ambientale." sono sostituite dalle seguenti: "e paesaggistico. In particolare, i comuni, sentita la soprintendenza provinciale per i beni culturali, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in forma itinerante."

Capo VI

Disposizioni in materia di foreste, acque pubbliche, energia e ambiente

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

1. All'articolo 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1" sono inserite le seguenti: "e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste" sono inserite le seguenti: "o comunicate a quest'ultima struttura";
- c) alla fine del numero 2) della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: ", a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)";
- d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):
 - 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;
 - 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;"
- e) la lettera c bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
"c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2."

2. Nel comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis)." sono sostituite dalle seguenti: "per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c). In caso di mancata comunicazione relativa agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis), o di difformità rispetto a quanto comunicato si applica la disciplina della sospensione prevista da questo comma; l'interessato è comunque tenuto a presentare la comunicazione in sanatoria, pena l'obbligo di esecuzione dei lavori di ripristino entro un termine adeguato fissato dalla struttura provinciale competente."

3. All'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 2 dopo le parole: "d'indirizzo, approva" sono inserite le seguenti: "ogni anno";
- b) nel comma 2 le parole: "Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti." sono soppresse;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento. Nel caso in cui sia necessario garantire il completamento di interventi da realizzare in un arco temporale

pluriennale possono essere utilizzati anche gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla scadenza del programma, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta provinciale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale."

4. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "E' altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi.";
- b) l'ultimo periodo è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"8 bis. In deroga al divieto di transito previsto dal comma 3, la circolazione delle motoslitte è consentita, previa autorizzazione dei proprietari, sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco utilizzate per iniziative formative volte al conseguimento, da parte dei soggetti che collaborano con la protezione civile, di titoli abilitativi previsti dalla normativa statale per la conduzione delle motoslitte. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

Art. 25

Integrazione dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

"b bis) la disciplina tecnica relativa alla realizzazione delle sponde e delle recinzioni delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, per contemperare l'esigenza della sicurezza delle persone e degli animali rispetto al rischio di caduta nel bacino, con l'obiettivo di favorire il migliore inserimento dei bacini di accumulo nel contesto paesaggistico;"

Art. 26

Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data individuata ai sensi del comma 3".

2. Nel comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "31 dicembre 2018" sono inserite le seguenti: "se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il

segunte:

"5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile."

4. Nel comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: "sono disposti il conguaglio" sono inserite le seguenti: ", a favore della Provincia,".

5. La rubrica dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni".

6. Al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche,";

b) dopo le parole: "nello svolgimento delle relative attività." sono inserite le seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006."

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

"1 bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento."

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006 è inserito il seguente:

"1 bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'articolo 53 (Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10."

9. Nel comma 3 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006, dopo le parole: "secondo le modalità" sono inserite le seguenti: "e tempistiche".

Art. 27

Modificazione dell'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 bis della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: "almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei mesi".

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente".

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"3. La VIA considera i seguenti fattori:

- a) popolazione e salute umana;
- b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- e) le interazioni tra i fattori sopra elencati."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"3 bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto."

4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

"g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'articolo 7;"

5. Prima del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"01. In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017."

6. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

7. All'articolo 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV bis alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti

sull'ambiente.";

b) nel comma 5 le parole: "sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006".

8. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare indicata nell'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio."

9. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio d'impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione il proponente:

- a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o provinciale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;
- b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
- c) garantisce che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale iscritti agli albi professionali."

10. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

"5. Le motivazioni del provvedimento di VIA includono anche le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, l'indicazione di come tali risultati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione."

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"5 bis. In relazione agli impatti ambientali, il provvedimento di VIA contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del

monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Per evitare una duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, statali o regionali."

12. L'allegato A alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

13. In materia di valutazione d'impatto ambientale si applica la normativa provinciale come modificata da quest'articolo.

Art. 29

Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato

1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e:

- a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2;
- b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare:

- a) la semplificazione delle comunicazioni, anche attraverso la valorizzazione di banche dati esistenti e il loro coordinamento con altre comunicazioni che devono essere effettuate dalle aziende agricole;
- b) la semplificazione della documentazione che dev'essere utilizzata in caso di trasporto di effluenti zootecnici tra terreni in uso, nella stessa azienda o tra due diverse aziende agricole, e in caso di trasporto di digestato, o sue frazioni separate, nell'ambito della stessa azienda, se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;
- c) disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale quando ciò è giustificato in ragione della tipologia e della densità degli allevamenti presenti nel territorio e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo;
- d) disposizioni relative alla pendenza media dei terreni sui quali possono essere utilizzati liquami anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, quando ciò è giustificato in ragione di particolari situazioni locali, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, o del ricorso alle migliori tecniche di spandimento disponibili;
- e) norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue previsti dal comma 1;

- f) disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'articolo 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali;
- g) disposizioni transitorie per l'adeguamento delle dotazioni delle aziende agricole, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1;
- h) disposizioni relative all'informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle norme tecniche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2, lettera e), e dalla deliberazione prevista dall'articolo 60, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002, si applica la sanzione prevista dall'articolo 61.

4. In seguito all'approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), di cui è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, cessano di applicarsi le disposizioni del titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 incompatibili con la stessa deliberazione e individuate dalla medesima.

5. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della notizia relativa all'avvenuta approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), l'obbligo di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è assolto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2017, n. 1280 (Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017)."

Capo VII

Disposizioni in materia di contratti pubblici

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"."

2. Il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.

3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici

1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi."

4. All'articolo 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "dai commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3 e 4";
- b) nell'alinea del comma 4 dopo le parole: "I servizi e le forniture possono essere" è inserita la seguente: "motivatamente";
- c) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:
"b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato."

5. Dopo la lettera b bis) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;"

6. Dopo la lettera r) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;"

7. Dopo la lettera v) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)."

8. All'articolo 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica dopo le parole: "per l'affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori,";
- b) nel comma 1 dopo le parole: "da invitare alle procedure di affidamento" sono inserite le seguenti: "di lavori", e le parole: ", cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente" sono soppresse.

9. Dopo il comma 9 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"9 bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2."

10. All'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 dopo le parole: "ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge." sono inserite le seguenti: "La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto."

11. Alla fine del comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e

delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria."

12. All'inizio del comma 3 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: "Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture".

13. Nel comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale,".

14. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

"5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale."

15. Alla fine del comma 7 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le seguenti parole; "e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco".

16. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31

Modificazioni dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

1. All'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "di importo inferiore a 150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo inferiore a 500.000 euro";

b) dopo il comma 2 ter è inserito il seguente:

"2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma."

c) nel comma 5 dopo le parole: "che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare" sono inserite le seguenti: "per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale,";

- d) alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole: "L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).";
- e) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: "Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5";
- f) nel comma 6 le parole: "di ulteriori categorie" sono soppresse.

Art. 32

Modificazioni dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti."

2. I commi 11 e 11 bis dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 33

Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), sono inserite le seguenti parole: "; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni".

2. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), le parole: "sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "sono pubblicati nel sito della Provincia".

3. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), le parole: "Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione

prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)" **sono sostituite dalle seguenti**: "I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale".

4. Il comma 8 dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è abrogato.

5. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), è sostituita dalla seguente:

"e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge."

6. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: "Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)".

7. L'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), e l'articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, sono abrogati.

8. L'articolo 4 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), è abrogato.

Art. 34

Abrogazioni di disposizioni superate

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.
2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol incluse nell'allegato B.
3. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di questo articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi

Allegato A
Disposizioni provinciali superate (articolo 34)

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, tranne l'articolo 8 bis	Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"
2.	legge provinciale 18 agosto 1975, n. 31	Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine
3.	legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 12	Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.
4.	legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48	Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse
5.	articolo 80 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
6.	legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33	Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30
7.	articoli 11 e 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
8.	articolo 12, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989
9.	articolo 8, comma 4, della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
10.	articolo 11, comma 1, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991
11.	articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1989, n. 9	Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13
12.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, tranne gli articoli 8, 9, 14 - commi 3 e 4 - e 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
13.	legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10	Disposizioni per l'attuazione di progetti

14.	legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, tranne il capo I del titolo II e l'articolo 48, comma 5	Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990/1992 e modifiche alle leggi provinciali 16 agosto 1976, n. 23, sul servizio di custodia forestale, 13 marzo 1978, n. 13, sugli asili nido comunali, 30 luglio 1987, n. 12, sulla programmazione delle attività culturali, 18 novembre 1988, n. 37, sul Centro servizi culturali Santa Chiara e alla legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, sulla manutenzione delle strade comunali
15.	legge provinciale 16 luglio 1990, n. 22	Norme concernenti l'inquadramento nel ruolo unico del personale provinciale del personale contemplato dall'articolo 10 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, concernente "Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione"
16.	legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
17.	legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, tranne gli articoli 5, 7, 12, 17, 21, 25 - commi 1 e 3 - e 26	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
18.	legge provinciale 14 febbraio 1991, n. 5, tranne il capo VI e l'articolo 37	Disposizioni in materia di agricoltura
19.	legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, tranne gli articoli 4, 5, 9, 10, 11 e 15	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
20.	legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, tranne gli articoli 7, 11, 14, 15, 16 - commi 2, 3, 4, 5 - e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
21.	articolo 53 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11	Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento
22.	articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15	Norme in materia di concorsi pubblici ed interni ed altre disposizioni in materia di ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento
23.	legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16	Modificazioni alle leggi provinciali 23 novembre 1978, n. 48, sul potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di interventi a favore delle aziende forestali pubbliche, per interventi di valorizzazione della produzione legnosa

24.	legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, tranne gli articoli 4, 11, 12, 15 - commi 2, 3, 4 - e 16	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
25.	legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, tranne gli articoli 6, 10, 16, 20, 25 e 33	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
26.	legge provinciale 1 aprile 1993, n. 11	Integrazioni alle leggi provinciali 16 dicembre 1986, n. 33 ("Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30") e 9 dicembre 1991, n. 24 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia")
27.	legge provinciale 5 luglio 1993, n. 15	Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili
28.	articoli 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 31 e articolo 32, comma 4, della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
29.	legge provinciale 6 dicembre 1993, n. 38	Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995
30.	articolo 17 della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42	Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento" e altre disposizioni in materia di salvaguardia ambientale, di igiene e sanità, di industria e per la ricostruzione di Stava
31.	legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, tranne gli articoli 3, 4 e 5	Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria
32.	articolo 20 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
33.	articoli 36 e 37 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento
34.	capo IV della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6	Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna
35.	articolo 69 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'asestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996-1998 della Provincia
36.	articolo 10 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10	Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale
37.	sezione II del capo I e	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione

	articolo 15, comma 2, della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13	di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997-1999 della Provincia autonoma di Trento
38.	articolo 10 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3	Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998
39.	articolo 2, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 1998, n. 8	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998 - 2000 della Provincia autonoma di Trento
40.	articoli 22 e 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998
41.	articoli 3 e 4 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1999 e pluriennale 1999-2001 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
42.	articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3	Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999
43.	articolo 78 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000
44.	articolo 6, comma 1, della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2001 e pluriennale 2001-2003 (legge finanziaria)
45.	articoli 60 e 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001
46.	articolo 67 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1	Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002
47.	legge provinciale 15 aprile 2002, n. 6	Indicazioni turistiche
48.	articolo 6 ter della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8	legge provinciale sulla promozione turistica 2002
49.	articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9	Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
50.	articolo 35 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
51.	articolo 4 della legge 15 dicembre 2004, n. 10	Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia
52.	articolo 15 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
53.	articoli 19 - comma 1,	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006

	lettera e) -, 26, 31 e 48 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20	e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
54.	articoli 22 - commi 1, 2, 3 - e 23 - comma 4 - della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)
55.	articoli 2 e 3 della legge provinciale 27 marzo 2007, n. 8	Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana
56.	articolo 63 bis della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11	legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007
57.	articolo 20 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)
58.	articoli 9, 10 - commi 1, 2, 4 - e 49 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2	Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)
59.	articolo 39 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010)
60.	articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 2010, n. 7	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)
61.	legge provinciale 22 ottobre 2010, n. 21	Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza connessa con le eccezionali e violente precipitazioni piovose del mese di agosto 2010
62.	articolo 9 ter della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2012)
63.	legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, tranne l'articolo 3 e l'articolo 5, comma 1	Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie
64.	articolo 39 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18	Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)
65.	articolo 70, comma 22, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)

Allegato B
Disposizioni regionali superate (articolo 34)

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge regionale 21 novembre 1958, n. 28	Disciplina delle ricerche e delle coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi
2.	legge regionale 17 marzo 1964, n. 16	Norme per l'organizzazione e provvedimenti per il funzionamento di consorzi antigrandine

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 38 e 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 38

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano fermi gli impegni di spesa già assunti entro il 31 dicembre 2015, a valere sugli esercizi successivi al periodo di validità del bilancio di previsione, purché a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979, come modificato dall'articolo 4, resta ferma la durata dei limiti d'impegno relativi a contributi in annualità già autorizzati fino al 31 dicembre 2015.

3. Fino al 31 dicembre 2017 le istituzioni scolastiche e formative provinciali disciplinate dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), continuano ad applicare il testo previgente della legge provinciale di contabilità 1979.

4. Fermi restando i limiti previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per l'attivazione delle gestioni di fondi al di fuori del bilancio la disciplina del medesimo decreto si applica dal 1° gennaio 2017, salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018.

4 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 è predisposto ai sensi della legge provinciale di contabilità nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017.

6. Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale.

7. L'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2016, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è ripianato nel rispetto dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità definite nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011) e in quelli successivi in materia.

8. Fermo restando l'obbligo di adeguare questo comma alle disposizioni statali concernenti il coordinamento tra le norme del decreto legislativo n. 118 del 2011 e quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento):

- a) le somme iscritte nel bilancio provinciale sugli esercizi antecedenti il 2016 per la realizzazione degli interventi attuativi dell'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, degli interventi previsti ai sensi della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti), nonché degli accordi di programma quadro con lo Stato, possono essere conservate a residuo per i medesimi fini;
- b) le spese di investimento soggette a gara, in presenza di una procedura di gara di affidamento attivata entro il 31 dicembre 2015, possono essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, anche in assenza di aggiudicazione definitiva.

9. Le entrate concernenti il rimborso dell'onere previsto dall'articolo 2, comma 112, della legge n. 191 del 2009 accertate fino al 2015 sono conservate tra i residui attivi. Le entrate concernenti il rimborso di quest'onere, di competenza di ciascuno degli anni successivi al 2015, sono accertate e imputate dalla Provincia a valere sul medesimo anno di competenza.

10. Sui fondi previsti dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile.

11. Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

12. Salve le modificazioni apportate da questa legge all'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979, questa legge si applica dal 1° gennaio 2016, subordinatamente all'emanazione da parte dello Stato dei provvedimenti previsti dall'articolo 79, comma 4 octies, dello Statuto speciale.

12 bis. In prima applicazione, le agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) possono approvare il rendiconto generale relativo alla gestione 2015 entro il 31 luglio 2016.

12 ter. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni.

Art. 49

Disposizioni generali

1. Gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all'ordinamento statutario della Provincia. Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. **In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.**

2. Agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali si applicano gli articoli 153, 156, 157, 162,

164, 165, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 176, da 178 a 190, 194, 195, 200, da 209 a 233 bis, da 242 a 251 e 268 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. Per gli enti locali della provincia di Trento, ai controlli previsti dagli articoli 243, commi 1, 2 e 6, e 243 bis e agli adempimenti previsti in capo alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 243 quater e dell'articolo 251, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, provvede la struttura provinciale competente in materia di finanza locale. Le competenze attribuite dall'articolo 243 bis, comma 2, e dagli articoli 246, 247, 250 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al Ministero dell'interno e all'organo regionale di controllo sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale e pubblicata, assieme alla dichiarazione di dissesto, nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questo articolo disciplina la costituzione e le attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione, nonché la procedura e gli strumenti per il risanamento finanziario degli enti dissestati.

2 bis. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di costruzione disciplinato dagli articoli da 87 a 91 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale sul governo del territorio 2015) possono essere utilizzati dai comuni secondo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e per tutte le spese per le quali la normativa statale ammette l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie.

2 ter. Per le finalità di cui all'articolo 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, la Provincia può prevedere un'anticipazione sulla quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993). Con deliberazione della Giunta Provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa. Per far fronte a tali anticipazioni, la quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993 può essere integrata fino ad un massimo del 4 per cento del fondo perequativo. (modifica introdotta dall'articolo 6 del ddl 223/XV)"

Nota all'articolo 3

- Gli articoli 9 bis, 13 bis, la rubrica del capo V ter, gli articoli 17 decies, 17 undecies, 17 duodecies, 17 ter decies, 17 quidecies, 24 ter, 33 e 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9 bis

Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

1. Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante convenzione, i compiti e le attività indicate nella tabella B. Le gestioni associate costituite ai sensi di quest'articolo possono avvalersi comunque della comunità per compiti o attività da svolgere in modo omogeneo nell'intero territorio.

2. La Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b) di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei comuni appartenenti alla gestione associata;
- b bis) ai sensi dell'articolo 39, comma 5, lettera b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito;**
- c) appartenenza dei comuni al medesimo territorio di comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via straordinaria, aggregazioni con comuni appartenenti a territori di comunità contermini;
- d) unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività;
- e) raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli ambiti associativi entro sei mesi dal turno elettorale generale per il rinnovo dei consigli comunali per l'anno 2015, anche sulla base di proposte pervenute dai comuni. Il provvedimento d'individuazione stabilisce anche il termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i comuni coinvolti; nel caso di mancata sottoscrizione delle convenzioni entro il termine previsto la Giunta provinciale esercita il potere sostitutivo previsto dall'articolo 54 dello Statuto speciale. La Giunta provinciale, sentiti i comuni interessati, può

modificare comunque gli ambiti associativi individuati ai sensi di questo comma, anche su proposta dei comuni coinvolti, anche in relazione all'andamento della gestione associata. Il provvedimento d'individuazione degli ambiti associativi determina i risultati, in termini di riduzione di spesa, da raggiungere entro tre anni dalla costituzione della forma collaborativa. A tal fine è effettuata un'analisi finanziaria di ciascun ambito associativo che evidenzia i costi di partenza e l'obiettivo di riduzione degli stessi che deve risultare pari a quello ottenibile da enti con popolazione analoga a quella dell'ambito individuato. I comuni possono chiedere alla Giunta provinciale di rideterminare l'obiettivo di riduzione di spesa o i tempi di raggiungimento dello stesso, in ragione di comprovate invarianti organizzative.

4. La Giunta provinciale può derogare al limite demografico previsto dal comma 2, lettera a), o all'obbligo di gestione associata, se il territorio dei comuni interessati è caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche, con particolare riferimento ai comuni di confine, o turistiche. In questi casi la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può:

- a) individuare ambiti associativi con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti;
- b) esonerare dall'obbligo di gestione associata comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, né con un ambito formato ai sensi della lettera c);
- c) includere negli ambiti per la gestione associata comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti e comuni che per conformazione geografica non presentano contiguità con altri comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. La Giunta provinciale può inoltre escludere dall'obbligo di gestione associata i comuni con popolazione superiore a tremila abitanti che assicurino livelli di spesa analoghi a quelli stabiliti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate con popolazione complessiva superiore a cinquemila abitanti. In tal caso la deroga può essere prevista solo ove non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i livelli di spesa definiti ai sensi del comma 2, lettera e), per le gestioni associate dei comuni contigui.

6. Nei casi previsti dal comma 4, la deliberazione ivi prevista determina i risultati in termini di riduzione di spesa da raggiungere entro tre anni secondo quanto previsto dagli ultimi due periodi del comma 3.

7. Se i risultati di riduzione di spesa individuati secondo quanto previsto dai commi 3 e 6 non sono stati conseguiti nei termini previsti, i comuni adottano le specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

8. Qualora i comuni non raggiungano un accordo sulla ripartizione dei costi relativi alla gestione associata, la Giunta provinciale ne stabilisce il riparto attraverso l'individuazione di parametri tecnico-economici.

9. La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo di gestione associata anche i comuni che avviano processi di fusione, quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2.000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni. In questo caso l'obbligo di gestione associata è sospeso dalla data di avvio del processo di fusione o dalla data della deliberazione della Giunta provinciale, se successiva, fino all'approvazione del referendum consultivo, che deve svolgersi entro sei mesi dall'avvio del processo di fusione, fatta eccezione per i compiti e le attività indicate nella tabella B per i quali i comuni hanno già avviato le gestioni associate alla data di avvio del processo di fusione. La data di avvio del percorso di fusione è determinata ai sensi della normativa regionale in materia di enti locali. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione di questo comma e può individuare, con la medesima deliberazione, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coinvolti. Se la fusione non è approvata dalla relativa consultazione referendaria la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata. Nei casi di esonero previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati. La Giunta provinciale verifica il rispetto dei livelli di spesa fissati, a conclusione del terzo anno successivo a quello di elezione degli organi del nuovo comune, e dispone, se necessario, specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7 o l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata.

10. La determinazione dei livelli di finanziamento della spesa corrente dei comuni ai sensi dell'articolo 24 tiene conto degli obiettivi di riduzione della spesa individuati secondo quanto previsto da quest'articolo.

11. Decorsi tre anni dalla costituzione della gestione associata un comune può proporre alla Giunta provinciale di rivedere l'ambito associativo a cui appartiene o di essere aggregato ad altro ambito associativo, purché siano rispettate le condizioni previste da questo articolo.

12. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai comuni che costituiscono unioni di comuni

che non raggiungono complessivamente cinquemila abitanti; per le unioni già costituite alla data di entrata in vigore di questo articolo che non raggiungono detta dimensione demografica, le disposizioni si applicano solo se non hanno come fine la fusione.

Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
- c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. E' fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi nell'area servita da un unico gestore. Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 dicembre 2016~~ **31 dicembre 2019**; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il ~~30 giugno 2017~~ **31 dicembre 2020**

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, ~~la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2016 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2017~~ **l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 30 giugno 2020**. Decorso inutilmente tale termine la Provincia procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito

territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2017~~ **31 dicembre 2020**.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13.

Capo V ter

Partecipazione ~~nelle comunità~~ negli enti locali

Art. 17 decies

Processo partecipativo

1. Ai fini di questa legge per processo partecipativo s'intende un percorso di discussione organizzata avviato con riferimento all'adozione di un atto di natura amministrativa e all'assunzione di decisioni pubbliche di competenza ~~delle comunità~~ **degli enti locali**, in cui si mettono in comunicazione i soggetti e le istituzioni del territorio per favorire il conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:

- a) attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà;
- b) integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società;
- c) valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali;
- d) promozione di un'informazione trasparente e imparziale;
- e) promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo sviluppo di una cittadinanza attiva;
- f) rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni;
- g) riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali.

Art. 17 undecies

Diritti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini aventi un'età non inferiore ai sedici anni residenti nel territorio ~~delle comunità~~ e **degli enti locali interessati nel processo partecipativo nonché** i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi relativi all'oggetto del processo partecipativo.

2. Sono legittimati a proporre l'attivazione di processi partecipativi, nel territorio di riferimento, i comuni, la comunità, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni.

Art. 17 duodecies

Autorità per la partecipazione locale

1. L'autorità per la partecipazione locale, di seguito denominata autorità, è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi ~~nelle comunità~~ **negli enti locali**.

2. L'autorità è nominata dalla Giunta provinciale, dura in carica cinque anni e ha sede presso la Provincia.

3. L'autorità è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici; il regolamento di esecuzione stabilisce le modalità per la scelta e i requisiti dei componenti esperti.

4. L'autorità si riunisce almeno due volte l'anno, ~~oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità~~ e **comunque quando è necessario per l'esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell'articolo 17 quater decies, comma 3, e nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 4**. Ai componenti dell'autorità spetta il rimborso delle spese di viaggio e di quelle per la consumazione dei pasti sostenute per lo svolgimento della loro attività, nella misura prevista per i dipendenti provinciali. Ai componenti esperti spettano i compensi determinati nella

deliberazione di nomina entro i limiti massimi definiti in base alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).

5. L'autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza, il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

Art. 17 ter decies
Compiti dell'autorità

1. L'autorità svolge in particolare i seguenti compiti:

- a) attiva d'ufficio i processi partecipativi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 1;
- b) valuta e ammette, nei casi e secondo i criteri e le priorità stabilite dal regolamento di esecuzione, le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate dai soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 2, e le attiva nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate dalla Provincia;
- c) decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei soggetti previsti dall'articolo 17 undecies, comma 1;
- d) cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati;
- e) assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche assicurandone la pubblicità ~~nei siti istituzionali delle comunità~~ **nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo;**
- f) fornisce assistenza e consulenza ai comuni nei casi previsti dall'articolo 17 quater decies, comma 3.

Art. 17 quindicesies
Esiti ed effetti dei processi partecipativi

1. Il processo partecipativo si conclude entro tre mesi dal suo avvio, o nel diverso termine previsto dal regolamento di esecuzione, mediante l'approvazione da parte dell'autorità di un documento in cui è descritto il processo svolto e i suoi esiti. Il documento non vincola ~~la comunità interessata~~ **l'ente locale interessato** a decidere in modo conforme. ~~La comunità~~ **L'ente locale** motiva comunque le proprie decisioni, se differiscono dai risultati emersi nel processo partecipativo. Alla motivazione viene data diffusione sul sito istituzionale ~~della comunità~~ **dell'ente**.

Art. 24 ter
Finanziamento di progetti sperimentali dei comuni nelle zone montane

1. Per favorire la coesione territoriale la Giunta provinciale può realizzare e può promuovere la realizzazione da parte dei comuni di progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane non densamente popolate, in particolare progetti sperimentali connessi ai lavori socialmente utili finalizzati alla continuità dei servizi a favore dei comuni interessati, **con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe**. A tal fine la Giunta provinciale individua i criteri per la definizione delle aree in cui svolgere l'attività sperimentale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 33
Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità

giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali **o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento**, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario ~~e dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. (soppresse)~~

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma

1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

7 quinquies. Le società previste dal comma 1, lettera c), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime.

~~8. La Giunta provinciale dà notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi dei commi 5 e 7 entro quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicando tutti gli elementi utili per l'esercizio della funzione di controllo da parte del Consiglio provinciale. (abrogato - modifica introdotta da articolo 33)~~

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

9 quater. Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest'articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

10 ter. *omissis*

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali.

Art. 35

Società per la formazione permanente del personale

1. Per la realizzazione di programmi di attività di formazione rivolta ai dipendenti della Provincia, degli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, e del Consiglio provinciale, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale, nonché per altre attività formative e di divulgazione, la Provincia è autorizzata a partecipare fino all'importo di 350.000 euro ad una società di capitali consortile i cui soci siano enti pubblici, consorzi o società cooperative formati esclusivamente da enti pubblici.

2. La società svolge in particolare le seguenti attività:

- a) attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo, per il personale della Provincia, degli enti dipendenti dalla stessa, delle società o consorzi dalla stessa controllati;
- b) realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione previste dagli ordinamenti degli enti, società o consorzi interessati di cui alla lettera a);
- c) promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e

dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove, altresì, specifiche intese e accordi di programma con il Consorzio dei comuni trentini;

- d) attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi;
- d bis) si occupa di studio, ricerca, progettazione, organizzazione, valutazione, sostegno e supporto tecnico-amministrativo nel settore del benessere organizzativo, dello stress lavoro-correlato e dei rischi psicosociali; in quest'ambito offre anche supporto all'attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- d ter) svolge attività di formazione sulle tematiche del lavoro e delle relazioni industriali.

3. La partecipazione della Provincia alla società è autorizzata alla condizione che la partecipazione medesima avvenga in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Entro sei mesi dall'acquisto delle quote, la Provincia promuove le modificazioni statutarie volte a prevedere:

- a) la partecipazione della Provincia in misura non inferiore al 51 per cento del capitale sociale, anche in caso di aumento dello stesso;
- b) la nomina da parte della Provincia della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile;
- c) l'eventuale concorso dei soci al sostegno delle attività, di specifici progetti e del funzionamento della società attraverso contributi annuali o con la messa a disposizione gratuita di beni, sedi, attrezzature e servizi anche tecnologici o informatici.

3 bis. La Provincia, inoltre, è autorizzata a concedere alla società finanziamenti per attività di alta formazione relativa ad assi strategici del programma di sviluppo provinciale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3 ter. Per il finanziamento delle attività previste dai commi 2 e 3 bis la Provincia è autorizzata a stipulare con la società una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della società, i criteri per determinare i concorsi finanziari della Provincia e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività. La Giunta provinciale approva annualmente un piano attuativo che declina l'attività della società e il concorso finanziario della Provincia per l'anno di riferimento.

4. Nel caso in cui la Provincia partecipi alla costituzione della società, le previsioni di cui al comma 3 devono essere contenute nell'atto costitutivo e nello statuto.

4 bis. La società è autorizzata a costituire un comitato tecnico-scientifico formato da esperti altamente qualificati sul piano professionale negli ambiti metodologici e disciplinari del mondo culturale e scientifico, compresi quelli relativi alla formazione e all'organizzazione della pubblica amministrazione, allo sviluppo di sistemi economici regionali nonché alla promozione e valorizzazione territoriale e della montagna, con funzioni consultive e propositive in relazione alle attività previste da quest'articolo. Non possono essere nominati quali componenti del comitato quanti lavorano alle dipendenze della Provincia o dei soggetti individuati dall'articolo 4, comma 2, **lettere b), c), d) ed e)**, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005) o ricoprono presso la Provincia o presso tali soggetti incarichi, anche di collaborazione o consulenza."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. *omissis*

2. Il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica ~~a decorrere dal 1° gennaio 2018~~ **a decorrere dal 1° gennaio 2019**. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente."

Nota all'articolo 6

- Gli articoli 9, 12 quinquies, 19, 29, 34 bis, 34 ter e 63 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 9

Procedimento per l'attuazione della mobilità

1. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 deve prevedere:

- a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e per la formazione delle graduatorie che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio;
- c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità e le nuove assunzioni anche in relazione ai concorsi unici di cui all'articolo 38;
- d) le fasi dell'informazione e i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'articolo 11.

2. *omissis*

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche esigenze e delle particolari caratteristiche proprie del personale forestale e dei vigili del fuoco.

4. Ferme restando le norme in materia di mobilità volontaria e d'ufficio, la mobilità del personale può essere realizzata anche mediante accordi di mobilità tra la Provincia, gli enti funzionali della stessa e le organizzazioni sindacali.

4.1. Per tutto il personale dipendente della Provincia e degli enti strumentali si applica l'articolo 30, commi 1, 2, ad eccezione del terzo periodo, e 2.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità volontaria e d'ufficio. Resta fermo quanto previsto dal contratto collettivo in materia di passaggio diretto di personale **e dal regolamento di cui all'articolo 8.**

4 bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma la Provincia disciplina con regolamento l'istituto della mobilità volontaria interna, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 12 quinquies

Unità di missione

1. Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione, **che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche e semplici.** ~~Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici.~~

2. Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite.

3. Le unità di missione semplici, ~~nel numero massimo di dieotto,~~ **(soppresse)** sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione. **In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21.**

Art. 19

Nucleo di valutazione dei dirigenti

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta provinciale, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta provinciale, che ne individua il presidente, ed è composto da non più di quattro esperti scelti fra persone di elevata professionalità con specifiche competenze in materia di sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui uno dotato di particolare conoscenza del sistema pubblico provinciale. I componenti del nucleo non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del nucleo, del quale possono far parte al massimo due persone che

abbiano ricoperto in Provincia, negli ultimi cinque anni, incarichi dirigenziali.

3. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce i criteri e la procedura per la valutazione del personale con qualifica di dirigente e di direttore, prevedendo una fase preliminare conoscitiva da svolgersi direttamente con gli interessati. La metodologia di valutazione garantisce in particolare:

- a) la fissazione preventiva degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare **tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese;**
- b) le modalità per la verifica del raggiungimento dei risultati;
- c) le eventuali modalità per il confronto delle prestazioni omogenee con quelle di altre pubbliche amministrazioni in collaborazione con gli organismi nazionali preposti.

4. La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

5. La Giunta può promuovere in qualsiasi tempo, motivatamente, la procedura di valutazione nei confronti del dirigente generale, su proposta dell'assessore cui sono affidate le materie rientranti nel relativo dipartimento, e del dirigente, su proposta del dirigente generale da cui funzionalmente dipende, ovvero su richiesta del singolo dirigente generale o dirigente, relativamente ai risultati della propria attività.

6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti.

7. Se la valutazione negativa è definitiva, la Giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente.

8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.

9. Le valutazioni, con esito positivo o negativo, sono inserite in una apposita scheda personale.

10. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 58, comma 6. Il rimborso delle spese avviene nei limiti previsti per il personale provinciale con qualifica di dirigente.

10 bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), con riferimento ai dirigenti scolastici, e dalla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), per i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale, gli enti strumentali pubblici della Provincia di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, si avvalgono del nucleo di valutazione disciplinato da questo articolo. Fino alla definizione di un'unica metodologia di valutazione della dirigenza da parte della Giunta provinciale per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la valutazione è effettuata dal nucleo nominato dall'azienda stessa, il quale attesta anche l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Art. 29

Uffici e qualifica di direttore

01. Gli uffici costituiscono strutture non dirigenziali, anche decentrate, e sono individuati dalla Giunta provinciale, su proposta dei dirigenti generali, per l'esercizio di attività amministrative oggettivamente definite e per fornire supporto all'esercizio delle funzioni delle strutture dirigenziali di riferimento, tra cui la gestione del contenzioso del lavoro e dei compiti previsti dall'articolo 417 bis, primo comma, del codice di procedura civile. A ciascun ufficio è preposto personale con qualifica di direttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater. Gli uffici sono rappresentati nell'atto organizzativo quali articolazioni delle strutture organizzative complesse, semplici o di missione in cui sono incardinati.

1. È istituita la qualifica di direttore.
2. I direttori sono preposti agli uffici o ad incarichi speciali.
3. I direttori sono responsabili del buon andamento e del corretto espletamento delle attività direttamente affidate e del raggiungimento degli obiettivi. Annualmente presentano al dirigente della struttura di assegnazione una relazione sull'attività svolta, sui risultati raggiunti e sulle misure da adottare al

fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività stessa.

4. La valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata con le modalità e la periodicità definite dall'articolo 19. Si applica quanto previsto dall'articolo 19, commi 5 e 7, in quanto compatibili.

4 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il numero massimo complessivo dei direttori cui sono attribuiti gli incarichi disciplinati da questo titolo anche tenuto conto degli incarichi da assegnare secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive delle agenzie della Provincia e dei direttori, che alla data dell'entrata in vigore di questo comma sono messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 o di altri soggetti, che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, è di 263. Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento.

4 ter. Per l'assunzione di incarichi presso **enti pubblici strumentali** e associazioni non aventi fine di lucro che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia, la Giunta provinciale può concedere ai direttori un'aspettativa non retribuita per non più di cinque anni, **rinnovabile una sola volta**. Il periodo di aspettativa non è utile presso la Provincia ad alcun fine.

Art. 34 bis

Sostituzione provvisoria per incarico vacante

1. Nel caso di vacanza degli incarichi dirigenziali la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione della struttura organizzativa, in attesa del conferimento dell'incarico al titolare, affida provvisoriamente, per il periodo massimo di un anno, l'incarico al dirigente di un'altra struttura organizzativa, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico. Per l'esercizio provvisorio dell'incarico al dirigente spetta una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Se non risulta possibile affidare provvisoriamente l'incarico di sostituzione al dirigente di un'altra struttura, anche in relazione al necessario possesso di eventuali particolari abilitazioni professionali richieste al titolare dell'incarico, la Giunta provinciale, per ragioni motivatamente espresse nell'atto d'incarico ed entro i limiti di durata previsti da questo comma, può incaricare della sostituzione personale privo della qualifica di dirigente, nel numero massimo del tre per cento del contingente massimo dei dirigenti definito dall'articolo 21 e comunque entro il limite stabilito dall'atto di programmazione del fabbisogno.

2. Nel caso di vacanza degli incarichi di direttore d'ufficio la Giunta provinciale, se non dispone la soppressione dell'ufficio, in attesa della copertura del posto provvede alla sostituzione provvisoria o all'affidamento dell'incarico a personale ~~con qualifica di direttore~~ **con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore**, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico già conferitogli. L'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è conferito per il periodo massimo di un anno, entro il quale, se non si procede alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali l'incarico di sostituzione o l'affidamento di un ulteriore incarico è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Se la sostituzione del responsabile di ufficio perdura per un periodo superiore a quello fissato dal contratto collettivo al sostituto spetta, a decorrere dal giorno d'inizio della sostituzione, una specifica indennità, definita nel contratto collettivo previsto dal titolo V. Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennità, stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.

Art. 34 ter

Aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi

1. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi prevista dall'articolo 23, commi 5 e 8, e dall'articolo 29, comma 4 ter, non può essere disposta se:

- a) tale personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- b) tale personale intende svolgere attività in organismi o imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
2. Il personale che ha usufruito dell'aspettativa prevista dal comma 1 non può, ~~nei successivi due anni~~ **nei successivi cinque anni**, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

Art. 63

Dotazione complessiva del personale **Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva**

~~1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione. La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento. E' comunque consentito l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici in applicazione di disposizioni legislative statali, regionali e provinciali.~~

1 bis. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni del personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1 ter. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni del personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola utilizzato nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1 quater. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni del personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.

~~2. Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1~~ **Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1 bis** la Giunta provinciale determina la distribuzione di personale fra le diverse qualifiche e categorie, livelli e aree professionali, in relazione a compiti e attività omogenei a più figure professionali. La distribuzione tiene conto anche delle modifiche che si intendono apportare alla composizione qualitativa della distribuzione del personale e alle modalità per il rientro di personale dal tempo parziale temporaneo al tempo pieno nel caso di momentanea carenza di posti nella dotazione complessiva, con successivo riassorbimento entro la dotazione.

2 bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione), il fabbisogno di personale non docente a tempo indeterminato è formulato nei limiti della dotazione complessiva di personale di cui al comma 1. Ulteriori fabbisogni di personale non docente sono coperti con personale a tempo determinato; a tale scopo sono prioritariamente utilizzate le graduatorie vigenti per l'assunzione a tempo indeterminato. Le disposizioni di questo comma si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento ai fabbisogni di personale insegnante dei centri di formazione professionale della Provincia e delle scuole provinciali dell'infanzia.

~~2 ter. Nel caso di indisponibilità di posti nella dotazione complessiva di personale, qualora ricorrano~~

~~esigenze di servizio non procrastinabili, la Provincia può provvedere, nel limite di spesa di cui al comma 1, con assunzioni a tempo determinato di durata non superiore all'anno e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria relativa all'esercizio successivo a quello in cui sono state disposte le assunzioni medesime.~~**(abrogato)**

3. L'applicazione dell'articolo 45 è rinviata fino alla revisione degli inquadramenti operata dalla contrattazione collettiva."

Nota all'articolo 7

- L'articolo 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Disposizioni transitorie

1. Gli incarichi dirigenziali assegnati in applicazione delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore di questa legge sono confermati fino alla loro scadenza, fatti salvi gli obblighi formativi previsti dalla presente legge. Se l'atto organizzativo sopprime strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge, anche a seguito di accorpamento delle relative competenze, i dirigenti senza incarico sono assegnati a una struttura complessa per svolgere compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale.

2. I dirigenti in possesso della qualifica di dirigente prima dell'entrata in vigore di questa legge, ai quali non sono conferiti gli incarichi dirigenziali previsti dagli articoli 25, 26 e 27 della legge sul personale della Provincia 1997, restano iscritti all'albo dei dirigenti fino alla cessazione dal servizio. Per il periodo in cui sono assegnati a una struttura complessa ai sensi del comma 1, questi dirigenti ~~continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato~~ **percepiscono il trattamento fondamentale della retribuzione determinato dal contratto collettivo.**"

Nota all'articolo 8

- L'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25 bis

Disposizioni particolari per il reclutamento del personale insegnante nelle scuole provinciali dell'infanzia

1. Nelle scuole provinciali dell'infanzia l'accesso ai posti di lavoro per il personale insegnante con contratto a tempo indeterminato avviene mediante concorsi pubblici per titoli e per esami o per corso-concorso pubblico. I concorsi sono indetti per posti a tempo pieno e a tempo parziale in relazione ai posti vacanti individuati dalla Provincia sulla base di un fabbisogno almeno triennale. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione di questo comma.

2. La graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato formata in attuazione dell'articolo 16 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali) della legge provinciale 21 marzo 2005, n. 5, ha durata indeterminata. Questa graduatoria è utilizzata anche per le assunzioni in ruolo a tempo parziale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale sentite le organizzazioni sindacali.

3. Dopo l'approvazione delle graduatorie dei concorsi previsti dal comma 1 la Giunta provinciale può continuare a utilizzare la graduatoria prevista dal comma 2 per la copertura di una quota non superiore al 50 per cento dei posti vacanti individuati ai sensi del comma 1.

4. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale insegnante con contratto a tempo determinato, ~~prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza.~~ **(soppresse)**

5. ~~Le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore di quest'articolo sono prorogate fino al 31 agosto 2020. Il personale insegnante inserito nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato può dichiarare, nel periodo della loro vigenza, l'avvenuta acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, di titoli specifici per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche e il possesso delle competenze linguistiche previste dal comma~~

~~7, lettera b). Per questi titoli non viene attribuito punteggio aggiuntivo.~~

5. Le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato sono compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. A tal fine godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in corrispondenti concorsi, anche riservati, per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante delle scuole dell'infanzia; la posizione di ogni aspirante con precedenza è graduata sulla base dei titoli previsti dal regolamento.

6. Per assicurare la continuità didattica il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. Questo comma non si applica per il personale insegnante assunto a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

7. Per potenziare l'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell'infanzia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, è prevista la presenza di insegnanti con competenze in lingua straniera, il cui numero è determinato dal piano annuale previsto dall'articolo 54, sentite le organizzazioni sindacali; l'accesso a questi posti avviene mediante:

- a) concorso al quale possono accedere aspiranti insegnanti in possesso di titoli di accesso all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e delle competenze linguistiche previste dalla Giunta provinciale;
- b) mobilità professionale di insegnanti a tempo indeterminato in possesso di competenze linguistiche; la Giunta provinciale stabilisce, previa contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, i criteri e le modalità di attuazione di questa lettera;
- b bis) le graduatorie previste dal comma 5, secondo le modalità di utilizzo disciplinate dal comma 4 per le assunzioni a tempo determinato.

8. Per i concorsi relativi al personale previsto dal comma 1 la Giunta provinciale può prevedere la corresponsione dei compensi ai componenti della commissione di concorso in misura forfettaria, tenuto conto della complessità della procedura e del numero dei candidati."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 - e cioè della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3 Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse. **I comuni, nel fornire il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia, possono attribuire a parità di punteggio precedenza ai bambini che appartengono al nucleo familiare residente da più tempo nel territorio del comune che offre il servizio e subordinatamente nel territorio provinciale.**

2. Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali.

3. Il nido d'infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle diverse modalità organizzative.

4. Nelle località con un limitato numero di potenziali utenti possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini.

5. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi.

6. Il nido d'infanzia, anche nel caso in cui eroghi il servizio a tempo ridotto, garantisce i servizi di mensa e di riposo.

6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 44

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), e dell'articolo 4 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

omissis

19. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola in scadenza negli anni scolastici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2019. Resta fermo quanto previsto per le graduatorie provinciali per titoli e per quelle d'istituto del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e per le graduatorie degli insegnanti delle scuole dell'infanzia. Le graduatorie del concorso pubblico straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole provinciali a carattere statale di primo e secondo grado in scadenza al 31 agosto 2015, sono prorogate ~~fino al 31 agosto 2018~~ **fino al 31 agosto 2019**.

20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale dispone la soppressione dell'agenzia denominata "Centro per la formazione continua e aggiornamento del personale insegnante". Dalla data di soppressione gli organi dell'agenzia decadono, a eccezione del dirigente e del revisore dei conti, che rimangono in carica per la redazione del rendiconto generale finale, per l'esame e l'attestazione della correttezza dei valori riportati, da ultimare entro tre mesi dalla soppressione del centro. Dalla data di soppressione l'IPRASE subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al soppresso centro. Fino alla data di soppressione il centro continua a svolgere le funzioni previste dall'articolo 42, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale sulla scuola, come modificato dal presente articolo, secondo quanto previsto dalla normativa previgente. Per l'anno 2013, successivamente alla data di soppressione del centro, le risorse assegnate ad IPRASE, per i nuovi compiti ad esso spettanti a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, non superano quelle destinate al centro con riferimento all'anno 2012, per lo svolgimento dei medesimi compiti.

21. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 13 si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 11

- Gli articoli 55, 84 bis, 92 ter, 94, 95 e 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 55

Piani di studio provinciali

1. La Provincia definisce con regolamento i piani di studio provinciali relativi ai percorsi del primo e secondo ciclo nel rispetto, in riferimento ai percorsi di istruzione, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

2. I piani di studio provinciali definiscono gli obiettivi generali del processo formativo, gli standard formativi, gli obiettivi specifici di apprendimento, i percorsi del primo e del secondo ciclo, in coerenza con i livelli essenziali definiti dalla normativa statale per il riconoscimento dei titoli. I piani di studio provinciali riferiti alla formazione e istruzione professionale definiscono inoltre i diversi indirizzi, coerenti con gli obiettivi del piano provinciale per il sistema educativo. I piani di studio provinciali assicurano **l'insegnamento dei principi che stanno alla base dell'educazione civica**, lo studio della storia locale e delle istituzioni autonomistiche, della cultura della montagna e dei suoi valori, con il coinvolgimento di esperti locali, la pratica di sport vicini alla montagna e l'effettuazione di periodi formativi a diretto contatto con la montagna.

3. I piani di studio provinciali stabiliscono:

- a) per il primo e per il secondo ciclo la quantificazione oraria annuale di insegnamento delle discipline obbligatorie e di quelle opzionali, obbligatorie e facoltative, comprensive dell'insegnamento di due lingue straniere con pari opportunità di apprendimento, di cui una è il tedesco per il primo ciclo, nonché dell'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie e alle conseguenti intese;
- b) i limiti massimi per la flessibilità oraria riservata alle istituzioni scolastiche e formative per le discipline opzionali obbligatorie, per la compensazione tra discipline o aree disciplinari nonché per la personalizzazione dei percorsi di studio.

4. I piani di studio provinciali definiscono altresì le competenze di base specifiche dei percorsi e delle attività di educazione permanente.

5. Nelle scuole dei comuni mocheni e cimbri è assicurato l'insegnamento della cultura e della lingua mochena o cimbra e della lingua tedesca, in modo graduale e comunque in relazione alle risorse disponibili e alla disponibilità di docenti qualificati.

6. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi per i percorsi di istruzione le indicazioni e i programmi nazionali e, per l'insegnamento delle lingue straniere e minoritarie, i programmi definiti dalle leggi provinciali 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo), e 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15); resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988. La Provincia raccorda le indicazioni nazionali con i predetti programmi provinciali al fine dell'applicazione dell'orario complessivo annuale d'insegnamento.

7. Fino all'approvazione dei piani di studio provinciali continuano ad applicarsi, per i percorsi di formazione professionale attivati alla data di entrata in vigore di questa legge, gli obiettivi e gli standard formativi definiti ai sensi della legge provinciale n. 21 del 1987.

Art. 84 bis

Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale

1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati agli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 2.

2. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e auditi i rappresentanti di categoria dei docenti, definisce l'ampiezza degli ambiti territoriali, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;
- c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

3. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva a un'istituzione scolastica e formativa ~~entro l'anno scolastico 2017-2018~~ **entro l'anno scolastico 2018-2019** conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione.

Art. 92 ter

Disposizioni transitorie per l'assegnazione di una sede di titolarità ai docenti assunti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis

1. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione provvisoria su sede scolastica, partecipano alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 ~~per l'anno scolastico 2017-2018~~ **per l'anno scolastico 2018-2019**, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure, nel caso di mancata assegnazione di una sede di titolarità definitiva, di una sede di titolarità in via provvisoria, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata. Alle medesime operazioni di mobilità partecipano anche i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, nell'anno scolastico 2016-2017.

2. I docenti assunti dalla Provincia con contratto a tempo indeterminato ~~nell'anno scolastico 2017-2018~~ **nell'anno scolastico 2018-2019** ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, sono assegnati provvisoriamente a un'istituzione scolastica ~~per il solo anno 2017-2018 e partecipano per l'anno scolastico 2018-2019 alle~~

~~operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis~~ **per il solo anno 2018-2019 e partecipano dall'anno scolastico 2019-2020 alle operazioni di mobilità del personale insegnante.**

3. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e assegnati con sede di titolarità definitiva nell'anno scolastico 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione della sede di titolarità, possono partecipare alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una nuova sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.

Art. 94

Mobilità del personale insegnante

1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale s'informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata, in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico:

- a) dai contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all'interno del territorio provinciale;
- b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva ~~per almeno cinque anni~~ **per almeno tre anni** nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

2 bis. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale. ~~A partire dall'anno scolastico 2018-2019~~ **A partire dall'anno scolastico 2019-2020** le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 84 bis.

2 ter. Per consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale la Giunta provinciale stabilisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all'interno del territorio provinciale; tale quota non può superare il limite del 25 per cento dei posti vacanti in relazione a ciascuna classe di concorso.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell'intesa tra la Provincia e il ministero competente prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Fino a quando il contratto collettivo provinciale di lavoro non disponga diversamente, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre il trasferimento d'ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d'anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il dirigente della struttura provinciale competente può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni.

5. L'utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia e previa intesa con lo Stato al fine dell'assunzione delle relative spese.

Art. 95

Personale docente della formazione professionale e personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore

1. Per la copertura dei posti di insegnamento del personale docente della formazione professionale trova applicazione la normativa vigente; per i posti relativi alle discipline di tipo culturale sono utilizzate le graduatorie formate ai sensi degli articoli 92 e 93. Resta fermo l'obbligo di esaurimento delle graduatorie vigenti relative al predetto personale.

2. Salvo quanto diversamente disposto con il regolamento relativo all'accesso all'impiego del

personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico nonché quanto diversamente disposto per il personale assistente educatore, al medesimo personale si applica la vigente normativa che disciplina l'assunzione del restante personale provinciale.

2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale docente ai sensi del comma 1 e del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso.

2 ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale.

3. Ferme restando le attribuzioni e le responsabilità del dirigente scolastico, presso ogni istituzione scolastica e formativa opera un responsabile amministrativo che costituisce la figura di riferimento per il coordinamento organizzativo dei servizi amministrativi e contabili dell'istituzione.

4. Al personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore utilizzato in modo prevalente presso sedi di istituzioni scolastiche e formative situate nei comuni ladini, mocheni o cimbri si applica quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4 bis. La Provincia assume o riammette in servizio a tempo indeterminato il personale docente delle istituzioni formative provinciali e il personale amministrativo tecnico e ausiliario e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali esclusivamente in presenza di posti vacanti.

4 ter. Il personale del comma 4 bis assunto o riammesso in servizio o trasferito con mobilità territoriale e professionale garantisce la permanenza nella sede assegnata per almeno tre anni scolastici, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 97

Disposizioni particolari per i docenti della scuola ladina de Fascia

1. I posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della scuola ladina de Fascia sono riservati e assegnati con precedenza assoluta ai docenti in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina **nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2 ter, dell'articolo 41**, iscritti nelle graduatorie provinciali per titoli o d'istituto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993. L'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche).

2. Le disposizioni relative alla precedenza assoluta previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 592 del 1993 si applicano per la compilazione di tutte le graduatorie del personale docente della scuola a carattere statale, comprese le graduatorie relative all'individuazione del personale soprannumerario.

3. Le assunzioni a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono effettuate dal sostituto tenendo conto delle graduatorie interne d'istituto e nel rispetto della precedenza assoluta prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 592 del 1993.

4. Il personale docente che per l'assunzione, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo si avvale dell'articolo 2, commi 3 e 4 bis, del decreto legislativo n. 592 del 1993, utilizza il ladino quale lingua d'insegnamento secondo le modalità stabilite dal progetto d'istituto.

4 bis Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso.

5. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto legislativo n. 592 del 1993 sono tenuti alla permanenza per un quinquennio sui posti della scuola ladina de Fascia, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina, salvo il caso di soprannumerarietà. Detto obbligo comporta il divieto di richiedere l'assegnazione provvisoria e l'utilizzo in altra istituzione scolastica. Nel suddetto quinquennio è

salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione con obbligo di scelta della sede presso la scuola ladina de Fascia e il vincolo quinquennale si rinnova con decorrenza dalla data del movimento."

- L'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 7, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

2. L'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 8, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere ~~dall'anno scolastico 2018-2019~~ **dall'anno scolastico 2019-2020**.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.

4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

5. L'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 27, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'articolo 84 bis, come introdotto dall'articolo 32, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 33 e 34, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere ~~dall'anno scolastico 2018-2019~~ **dall'anno scolastico 2019-2020**; per le assunzioni disposte precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.

7. L'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 36, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 e l'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, si applica a decorrere ~~dall'anno scolastico 2018-2019~~ **dall'anno scolastico 2019-2020; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11 bis.**

8. L'articolo 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 38, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

8 bis. Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola si applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020.

9. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'articolo 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 14, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.

11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006 i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, che hanno garantito almeno tre anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento, possono chiedere, per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018, trasferimento presso altra provincia, stante il piano straordinario di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il

riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio.

12. Nell'anno 2016, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A -, per la copertura dei fabbisogni di assunzioni, la Provincia bandisce un concorso per titoli con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 27 bis del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)".

13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con deliberazione 4 marzo 2016, n. 269 della Giunta provinciale, il triennio di validità delle relative graduatorie, se approvate entro il 31 ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017.

14. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni.

15. *omissis*"

Nota all'articolo 12

- Gli articoli 3, 21, 24 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Promozione della salute

1. La promozione della salute è compito primario del servizio sanitario provinciale e di tutti i soggetti che concorrono ad esso. E' attuata attraverso interventi di informazione e formazione diretti a sostenere la progressiva realizzazione di contesti sociali e culturali favorevoli alla salute e a indurre nei cittadini comportamenti salutari e responsabili, **anche mediante la promozione dell'educazione motoria, in coerenza con quanto previsto dal piano provinciale per la salute.**

2. La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato e degli organismi senza scopo di lucro che diffondono i valori della prevenzione, della cura e della tempestività delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale alle persone e altre attività di informazione e assistenza.

Art. 21

Integrazione socio-sanitaria

1. La Provincia, assieme ai comuni e alle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, e secondo i principi stabiliti dalla legge provinciale sulle politiche sociali e dall'articolo 3 septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute della persona che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, allo scopo di garantire la continuità curativa e assistenziale nelle aree materno-infantile, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze.

2. La Giunta provinciale adotta in ogni distretto sanitario moduli organizzativi integrati con i servizi sociali, diretti all'orientamento e alla presa in carico del cittadino, attraverso l'istituzione di punti unici provinciali di accesso. I punti unici garantiscono all'utente e alla sua famiglia il principio della libertà di scelta in ordine all'individuazione dell'ente erogatore dei servizi, fatta salva la coerenza con le scelte terapeutiche e assistenziali nonché la compatibilità con le esigenze organizzative delle strutture coinvolte. Alla costituzione dei punti unici si provvede con deliberazione della Giunta provinciale, che individua inoltre distinti percorsi terapeutici e di sostegno volti a soddisfare il bisogno socio-sanitario a seconda che abbia natura sanitaria a rilievo sociale, sociale a rilievo sanitario o a elevata integrazione sanitaria. L'accesso ai servizi a elevata integrazione sanitaria avviene per mezzo delle unità valutative multidisciplinari, che accertano lo stato di bisogno nelle aree indicate nel comma 1 e definiscono il progetto individualizzato d'intervento. In prima applicazione la deliberazione attuativa è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 la Giunta provinciale:

a) definisce la composizione e le competenze delle unità valutative multidisciplinari, compresi i criteri e le

modalità di accertamento dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché le caratteristiche del progetto individualizzato d'intervento;

- b) determina le modalità di partecipazione alle unità valutative multidisciplinari della persona interessata o di chi ne ha la rappresentanza legale, prevedendo la facoltà di farsi affiancare da una persona di sua fiducia;
- c) determina le caratteristiche e le modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative;
- d) ripartisce annualmente il fondo per l'assistenza integrata;
- e) definisce percorsi di formazione comuni per le professioni nell'area socio-sanitaria e promuove l'organizzazione dei corsi previsti dall'articolo 3 octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;
- f) promuove corsi di formazione a favore di coloro che si occupano dell'assistenza alle persone anziane onde dotarli delle necessarie competenze in materia di igiene ed educazione sanitaria, di somministrazione di farmaci e per ogni altro aspetto assistenziale.

4. I comuni e le comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006 organizzano i servizi e le attività di loro competenza in conformità alle disposizioni di quest'articolo e in coerenza con gli atti di programmazione della Provincia. Presso ciascuna comunità è costituito un comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria, con il compito di individuare le modalità organizzative e operative per l'attuazione a livello locale delle finalità e degli strumenti di integrazione socio-sanitaria, con particolare riferimento all'attivazione dei punti unici di accesso. Ciascuna comunità disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato.

5. Il comitato di coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria è composto da:

- a) il presidente della comunità o da un suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
- b) il direttore del distretto sanitario nel cui ambito territoriale è compresa la comunità;
- c) un medico di medicina generale o un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai medesimi medici operanti nel territorio della comunità;
- d) il responsabile dei servizi sociali della comunità;
- e) un rappresentante degli enti affidatari di servizi socio-sanitari operanti nel territorio della comunità;
- f) un responsabile degli enti gestori delle residenze sanitarie assistenziali situate nel territorio della comunità;
- g) un farmacista convenzionato con il servizio sanitario provinciale, designato dai farmacisti operanti nel territorio della comunità.

~~6. Per l'autorizzazione, l'accreditamento e l'affidamento dei servizi socio-sanitari si applica la legge provinciale sulle politiche sociali, fatti salvi i requisiti specifici previsti in ambito sanitario. (abrogato)~~

Art. 24

Valorizzazione dei professionisti, formazione, ricerca, innovazione e prevenzione

1. La Provincia assicura la valorizzazione e la responsabilizzazione dei professionisti operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale, adotta il piano triennale delle attività formative d'interesse sanitario. Nel piano, aggiornabile annualmente, sono stabiliti gli obiettivi, le offerte formative e le iniziative d'informazione.

2. La Provincia promuove la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione gestionale. A tal fine la Giunta provinciale approva specifici atti di indirizzo e disciplina i criteri di finanziamento di progetti, la concessione di borse di studio nonché la partecipazione a iniziative interregionali, nazionali ed europee. ~~Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica.~~ **L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica.**

3. La Giunta provinciale, mediante uno specifico atto d'indirizzo in materia di sanità elettronica, definisce interventi e misure per l'innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale. L'adesione alle specifiche previste dall'atto d'indirizzo, per i soggetti esterni all'Azienda provinciale per i

servizi sanitari, costituisce requisito essenziale per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario provinciale.

4. A garanzia del miglioramento della qualità del servizio sanitario provinciale è altresì riconosciuta l'importanza della formazione continua del personale sanitario volta all'aggiornamento professionale, al rafforzamento della cultura della gestione del rischio clinico e della prevenzione degli eventi dannosi.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere

messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto ~~decorso trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione~~ **dal 1° luglio 2019**, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Servizio di consulenza e assistenza psicologica

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:

- a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;
- b) realtà del privato sociale, **aggregazioni professionali formalmente costituite** e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b). In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalità operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua.

3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge."

Nota all'articolo 14

- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1 *Finalità*

1. Questa legge disciplina l'istituzione della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e dell'elenco dei veterinari aziendali al fine di aumentare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e la tempestività delle relative segnalazioni, di incrementare la sicurezza degli alimenti di origine animale e la tempestività nell'applicazione delle attività di profilassi e delle altre misure di polizia veterinaria nonché l'efficienza dei controlli ufficiali dei servizi veterinari **nel rispetto della normativa statale in materia.**

Art. 2 *Organizzazione e funzionamento*

1. Sul territorio provinciale è istituita una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria. L'organizzazione e il funzionamento della rete di sorveglianza sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale, anche in relazione all'esigenza della sua integrazione con il sistema di sorveglianza definito ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano). Della rete di sorveglianza fanno parte le istituzioni pubbliche e gli organismi ed enti pubblici e privati individuati dalla stessa deliberazione, gli allevamenti presenti sul territorio provinciale e il veterinario aziendale previsto dall'articolo 3. ~~La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge. (soppresse)~~

Art. 3 *Veterinario aziendale*

1. Il veterinario aziendale svolge i compiti e le funzioni a esso assegnate dalla normativa statale e, inoltre, secondo quanto specificato dal regolamento attuativo previsto dall'articolo 5:

- a) assicura l'assistenza zoiatrica 24 ore su 24;
- b) redige i certificati per il trasporto delle spoglie animali e procede all'eventuale prelievo del tronco encefalico, quando gli animali non sono deceduti a causa di malattie infettive o diffuse che sono oggetto di denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- c) effettua e certifica la visita ante mortem in caso di macellazioni d'urgenza;
- d) coadiuva l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nelle attività di vaccinazione previste dai piani vaccinali provinciali, secondo quanto stabilito dai medesimi piani.

2. ~~Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zoiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere a), b), c) e d) Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) e d), il veterinario aziendale percepisce dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'indennità.~~ L'indennità è calcolata sulla base del numero dei capi assistiti, secondo quanto definito con deliberazione della Giunta provinciale e fino al raggiungimento del compenso massimo annuo definito dalla medesima deliberazione.

Art. 4 *Elenco dei veterinari aziendali*

1. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari istituisce e gestisce l'elenco dei veterinari aziendali. Possono iscriversi all'elenco i veterinari in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa statale ~~e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'articolo 5, necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).~~ **(soppresse)**

2. Gli allevatori presenti sul territorio provinciale si avvalgono di un veterinario aziendale scelto dai medesimi tra i veterinari iscritti all'elenco.

Art. 5

Regolamento attuativo

1. Il regolamento attuativo di questa legge definisce, in particolare:

- a) la specificazione dei compiti e delle funzioni del veterinario aziendale;
- ~~b) gli eventuali ulteriori requisiti per l'iscrizione all'elenco, anche in relazione a quanto disposto dal decreto di attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 117 del 2005; (abrogata)~~
- c) le modalità di iscrizione e ~~i casi di sospensione o di cancellazione~~ **i casi di cancellazione** dall'elenco dei veterinari aziendali, anche a seguito del mancato o negligente svolgimento delle funzioni affidate, le modalità di aggiornamento dell'elenco e la cadenza del suo aggiornamento;
- ~~d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari del rapporto contrattuale stipulato tra allevatore e veterinario aziendale e le sanzioni in caso di mancata scelta del veterinario aziendale, consistenti in penalizzazioni o esclusioni dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposte sulla base delle normative provinciali.~~
- d) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della scelta del veterinario aziendale e, in caso di mancata scelta, le eventuali misure di penalizzazione o di esclusione dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposti sulla base di disposizioni provinciali.**

Art. 6

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), è abrogato.

~~2. Gli allevatori scelgono il veterinario aziendale entro tre mesi dall'istituzione dell'elenco previsto dall'articolo 4. (abrogato)~~

3. Le convenzioni stipulate sulla base del primo comma dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 1982 sono prorogate ~~fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale~~ **fino al 30 giugno 2018."**

Nota all'articolo 15

- Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, per gli edifici pubblici e delle prescrizioni tecniche emanate con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità degli edifici e di ogni spazio aperto al pubblico la Giunta provinciale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche anche diverse da quelle di cui al comma 1 e in ogni caso volte a perseguire le finalità della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, **compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. La Giunta provinciale può stabilire le disposizioni per l'attuazione di questo comma.** ~~aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.~~

4. Nei progetti di ampliamento di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, ivi comprese le strutture turistiche ricettive, redatti in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2, deve essere garantito l'accesso agli spazi di utilizzo comune.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 7

Convenzioni con organismi privati

Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve essere promosso e prioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro.

Tra la Provincia autonoma e le associazioni od altri organismi privati, i quali intendano partecipare all'attuazione delle finalità di cui al presente capo, verranno stipulate apposite convenzioni anche a carattere pluriennale, che dovranno contenere in particolare:

- a) la definizione del tipo di iniziativa che l'associazione od altro organismo, in conformità al rispettivo statuto, s'impegna a realizzare;
- b) la durata dell'attività convenzionata e, se dal caso, l'ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento della stessa;
- c) l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato dovrà avvalersi, e dei requisiti di professionalità eventualmente richiesti in relazione al tipo di attività di cui si tratta;
- d) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per quanto concerne la partecipazione degli operatori, volontari o professionali, ad attività di formazione e aggiornamento professionale, organizzate ai sensi del successivo articolo 10;
- e) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia, dai comprensori o da altri enti pubblici, prevedendo eventualmente la presenza di operatori dipendenti dalla Provincia, presso le strutture private convenzionate, per i fini di cui al terzo comma dell'articolo 8;
- f) la definizione degli impegni assunti dalla Provincia in ordine alla concessione ed alla erogazione, anche in via anticipata, di finanziamenti la cui entità viene commisurata al costo dei servizi in relazione anche ad altre eventuali entrate, nonché in termini di assegnazione in uso di immobili o di altri beni e servizi, e di eventuale messa a disposizione di unità di personale, ai sensi dell'articolo 8;
- g) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione alla Provincia di informazioni sull'attività svolta e sulla utilizzazione dei finanziamenti e delle altre risorse impiegate e del relativo rendiconto, nonché la definizione delle modalità con le quali la Provincia controlla le attività svolte e verifica i risultati conseguiti.

Al fine di assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi, la convenzione può prevedere l'erogazione all'inizio di ogni anno, a favore del soggetto convenzionato, di una somma a titolo di anticipazione sui contributi da attribuire per l'anno medesimo, fino alla metà dell'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi allo stesso nell'anno precedente.

In casi particolari, nei quali si ravvisi l'opportunità di favorire la sperimentazione di nuove forme d'intervento, la Giunta provinciale potrà concedere contributi ad associazioni od altri organismi privati prescindendo dalla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma, previo parere favorevole della commissione prevista nell'articolo 4.

I contributi possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento ed il saldo a presentazione del consuntivo.

I soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le proprie attività, sulla base della convenzione attualmente in corso, fino alla ~~data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5, fatta salva la possibilità per la Provincia di modificare le condizioni convenzionali o d'interrompere il rapporto se non c'è più interesse al servizio o se c'è stata una valutazione negativa del servizio. In questi casi si applica l'articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007."~~

Nota all'articolo 17

- L'articolo 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 38

Convenzioni

1. Al fine di realizzare gli interventi di promozione sociale di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 23 e quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare previsti dall'articolo 25 e dall'articolo 31 l'ente gestore può stipulare convenzioni con enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative con particolare riguardo a quelle di solidarietà sociale e di servizi sociali, organizzazioni di volontariato ed altre istituzioni private che perseguano finalità socio-assistenziali; ove si tratti di soggetti privati, essi devono risultare iscritti nel registro di cui all'articolo 39.

2. Le convenzioni, da predisporre sulla base di schemi tipo definiti dalla Giunta provinciale, regolano:

- a) gli obiettivi, i contenuti e le modalità dell'intervento oggetto della convenzione;
- b) le modalità e i criteri di accoglienza e dimissione;
- c) la modalità di integrazione con i servizi;
- d) i criteri di verifica e valutazione degli interventi;
- e) la durata degli interventi;
- f) le modalità e i criteri per la definizione del costo del servizio;
- g) le modalità e i criteri per la formazione e l'aggiornamento del personale.

3. L'ente gestore può disporre, sentiti gli interessati, che per periodi determinati singole unità di personale operino, nell'ambito dei compiti e delle mansioni inerenti al profilo professionale di appartenenza, per lo svolgimento di servizi gestiti dagli enti o soggetti convenzionati. Analoghe disposizioni possono essere adottate, previa opportuna intesa, dai predetti enti o soggetti allo scopo di favorire l'utilizzo integrato del rispettivo personale nell'ambito dei servizi gestiti dai diversi enti o soggetti convenzionati.

4. Nel caso di convenzioni con soggetti che per ambito di attività o per dislocazione di strutture e servizi interessano più enti gestori, al fine di semplificare le procedure amministrative possono essere previste con deliberazione della Giunta provinciale modalità di pagamento diretto da parte della Provincia a favore dei soggetti convenzionati. In tal caso gli enti gestori provvedono a contabilizzare sul competente capitolo di spesa l'importo complessivo risultante, mediante emissione di mandati di pagamento quietanzati da reversale di incasso, di pari importo, sul capitolo di entrata relativo all'assegnazione di cui al comma 4 dell'articolo 40.

5. *omissis*

5 bis. Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore di questo comma continuano a svolgere le attività ~~fino alla data prevista dall'articolo 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere~~, **sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'articolo 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo articolo 53, comma 5.** In questi casi si applica l'articolo 53, comma 6, della legge provinciale n. 13 del 2007."

Nota all'articolo 19

- Gli articoli 2, 24, 28 e 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Definizione dell'attività alberghiera

1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.

2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di

esecuzione:

- a) le camere;
- b) le suite;
- c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.

3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fornita all'interno dell'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall'articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall'articolo 5, comma 5.

3 bis. La prestazione dei servizi previsti al comma 3 può essere inoltre fornita negli alloggi a uso turistico posti ~~nell'immediata prossimità~~ **in prossimità** dell'esercizio alberghiero nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità degli alloggi a uso turistico nei periodi di mancato utilizzo da parte del proprietario;
- ~~b) gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un'area nella quale è consentita anche la realizzazione di esercizi alberghieri; (abrogata)~~
- c) la distanza massima degli alloggi a uso turistico dall'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero o dalla "casa madre" ~~è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4 non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale;~~

c bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero;

- d) gli alloggi a uso turistico devono possedere i requisiti e i **parametri** previsti da questa legge e dal regolamento di esecuzione per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti al comma 2, lettera c);
- e) gli alloggi ad uso turistico o l'immobile nel quale sono collocati devono essere dotati di idoneo sistema di sorveglianza;
- ~~f) i requisiti minimi e i parametri per la classifica dell'esercizio alberghiero sono richiesti in relazione al numero dei posti letto dell'albergo incrementato dal numero dei posti letto presenti negli alloggi a uso turistico;~~
- f) la superficie delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c);**
- g) l'esercizio alberghiero deve essere classificato ad almeno tre stelle ottenute nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 9 di questa legge ~~e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;~~**(soppresse)**

g bis) la prestazione del servizio di prima colazione va reso direttamente presso l'alloggio a uso turistico, se richiesta dall'ospite.

- ~~h) deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 13 bis, comma 1 quater, lettera d). Nel caso di violazione delle predette disposizioni si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 bis, comma 1 sexies, ridotta alla metà. (abrogata)~~

3 ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3 bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell'esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'articolo 10, comma 1; nella dichiarazione dev'essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo si applica l'articolo 5, comma 6.

3 quater. L'utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3 bis non ne comporta il cambio d'uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).

Art. 24

Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera

1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.

2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10 dichiara requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.

4. Il gestore dell'esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.

5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell'esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione, **o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall'articolo 2, comma 3 bis.**

6. Il gestore dell'esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all'articolo 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro. **Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 3 bis.**

7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell'esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la norma di cui all'articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.

Art. 28

Vigilanza

1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per la classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione sono svolti dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio provinciale competente in materia di turismo, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla Provincia. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i marchi è svolta dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di turismo, autorizzati dalla Provincia.

1 bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3 bis, lettere a), d), e) e g bis), è svolta, ai sensi dell'articolo 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo.

2. Ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate al comma 1, munite di apposita tessera di riconoscimento, hanno accesso ai locali adibiti a esercizio alberghiero.

Art. 34

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, assicurando loro i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione.

2. La disciplina delle case e appartamenti per vacanze si applica anche **a coloro che hanno in disponibilità fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre** al gestore che, per la locazione delle unità abitative indicate nel comma 1, si avvale di soggetti che svolgono attività di mediazione immobiliare nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

3. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l'offerta di prestazioni di tipo alberghiero, né la somministrazione di alimenti e bevande."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale

1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù e case per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene effettuato l'investimento.

2 bis. *omissis*

3. La deliberazione di concessione delle agevolazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Le strutture ricettive pubbliche di cui al comma 1 realizzate con le agevolazioni della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni, salvo autorizzazione della Giunta provinciale a diversa destinazione, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico. **Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).**"

Nota all'articolo 21

- L'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico

1. La classificazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico consiste nel riconoscimento del livello dei requisiti posseduti da ciascun esercizio.

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, non annessi a esercizi alberghieri, sono classificati, in relazione al livello dei requisiti posseduti, in cinque categorie contrassegnate in ordine crescente con 1, 2, 3, 4 e 5 stelle, in base ai criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di questa legge.

3. La classificazione è indicata nella segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 7.

4. La classificazione è modificata qualora venga accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione di requisiti che comportino mutamenti nel livello di classificazione dell'esercizio.

5. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi a esercizi alberghieri viene attribuito il livello di classificazione del relativo esercizio alberghiero; l'attribuzione è tuttavia subordinata, anche in tale caso, al possesso dei requisiti previsti da questa legge per l'attribuzione del medesimo livello di classificazione.

6. Per gli esercizi di cui all'articolo 2 il regolamento di esecuzione può prevedere l'introduzione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto, anche in correlazione con il livello di classificazione assegnato, al fine di favorire e promuovere la cultura dell'ospitalità e le tradizioni enogastronomiche locali.

7. Il marchio di qualità è finalizzato a garantire il livello qualitativo dell'offerta quale complemento

alla classificazione, a orientare le scelte della clientela ed a contribuire alla creazione di un vantaggio concorrenziale. Esso è attribuito sulla base degli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all'offerta complessiva, alla professionalità di imprenditori e collaboratori nonché ad altri elementi di valorizzazione dell'offerta.

8. I marchi di prodotto sono finalizzati all'offerta di prodotti e servizi specifici riferiti ad esigenze ben caratterizzate della domanda e in particolare all'offerta di prodotti tipici trentini.

9. Per gli esercizi cui è stato attribuito un marchio di qualità o di prodotto, il regolamento di esecuzione può prevedere anche particolari forme e modalità di gestione.

9 bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 - e cioè della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1.1

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. In sede di prima applicazione della delega in materia di ammortizzatori sociali prevista all'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione. Oltre ai predetti strumenti, la Provincia si avvale di quelli ulteriori previsti dalle norme provinciali, ivi compreso il reddito di qualificazione. I diritti di sicurezza sociale previsti da questa legge, compresi quelli individuati in attuazione dell'articolo 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro) della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5, sono collegati a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro, **che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore**. Il documento degli interventi di politica del lavoro prevede, con riguardo all'erogazione degli interventi di competenza provinciale, strumenti per il perseguimento delle finalità dell'articolo 7 bis, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali).

2. Nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale, il reddito di continuità concorre al sostegno dei lavoratori sospesi dal lavoro attraverso l'integrazione del reddito per il mantenimento dell'occupazione e il miglioramento della professionalità. Il reddito di continuità è composto, oltre che dai trattamenti di cassa integrazione guadagni, dall'indennità di disoccupazione e dalle prestazioni dei fondi di solidarietà previsti dalla legislazione statale, dai trattamenti erogati dai fondi bilaterali dei settori per i quali operino, ai sensi dell'articolo 3, comma 14 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), consolidati sistemi di bilateralità. Ferme restando le disposizioni della legislazione statale in materia di procedure di informazione e di consultazione, le modalità per la concessione della cassa integrazione guadagni sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta della commissione provinciale per l'impiego, e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque; la deliberazione prevede:

- a) il coinvolgimento delle parti sociali per la concessione dei trattamenti d'integrazione salariale ordinaria mediante una o più commissioni trilaterali;
- b) la determinazione di un limite massimo di validità dei provvedimenti di concessione delle prestazioni;
- b bis) la costituzione di una commissione per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, ai sensi della disciplina statale, composta da un rappresentante della Provincia, un rappresentante dell'amministrazione statale e un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

3. Per l'attuazione di programmi di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro previsti e disciplinati dalle fonti istitutive dei fondi bilaterali nei settori per i quali operino consolidati sistemi di bilateralità, la Provincia può concedere contributi agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti in provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi con particolare riferimento alle caratteristiche dei programmi.

3 bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), la Provincia promuove e sostiene il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale, in funzione dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste.

4. Il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione ed è composto dalle indennità di disoccupazione previste dalla disciplina statale e dalle altre indennità, definite dalla Giunta provinciale nell'ambito degli interventi di politica del lavoro approvati secondo quanto previsto dalla presente legge, finalizzate al miglioramento o all'integrazione delle prestazioni finanziate dallo Stato.

5. Alla concessione dei trattamenti pubblici di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, esclusi quelli erogati dai fondi bilaterali, e del reddito di attivazione provvede la Provincia, fermo restando che i trattamenti possono essere erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) secondo quanto previsto dagli accordi operativi con la direzione provinciale dell'INPS nel rispetto dell'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono previste modalità di erogazione del reddito di attivazione e del reddito di continuità volte a perseguire il mantenimento della presenza sul territorio provinciale del destinatario dei predetti redditi.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano successivamente all'entrata in vigore della norma di attuazione e a seguito della stipulazione dell'intesa di cui al comma 5 e nel rispetto di quanto dalla stessa previsto.

7. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 bis e i commi 1 e 2 dell'articolo 1 ter di questa legge sono abrogati a decorrere dalla data prevista dalle deliberazioni di cui ai commi 3 e 4."

Nota all'articolo 23

- L'articolo 14 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per tale attività; in tal caso si applica la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), compresi i divieti e le limitazioni.

3. E' vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 176, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza). Inoltre è vietata la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

5. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere limitato o vietato per esigenze di carattere igienico-sanitario, di polizia stradale o di tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ~~ambientale~~ e paesaggistico. **In particolare, i comuni, sentita la soprintendenza provinciale per i beni culturali, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari**

"l'esercizio del commercio in forma itinerante."

Nota all'articolo 24

- Gli articoli 16, 18, 44 decies e 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 - e cioè della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 16

Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e **dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica**, nonché la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste **o comunicate a quest'ultima struttura**, secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal regolamento. In particolare il regolamento:

- a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:
 - 1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;
 - 2) interventi di edificazione, **a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)**;
 - 3) impianti per la gestione di rifiuti;
- b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;
- ~~e) prevede procedure semplificate per le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive; tali procedure riguardano anche il ripristino di più aree prative e pascolive, anche appartenenti a proprietari diversi, su iniziativa delle comunità, istituite ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) oppure del soggetto costituito in forma associata dai predetti proprietari;~~
- c) **al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):**
 - 1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;
 - 2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;
- ~~e-bis) prevede, tramite il ricorso all'istituto del silenzio assenso, procedure semplificate per le trasformazioni del bosco, volte alla realizzazione di bonifiche agrarie o di opere di infrastrutturazione, non ricadenti in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), che interessano una superficie inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza; non è previsto il ricorso a procedure semplificate nei casi di autorizzazione in sanatoria previsti dall'articolo 18.~~
- c bis) **al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2.**

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1, i movimenti di terra non sono soggetti ad autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti dall'articolo 98, comma 1, lettera e).

2 bis. Nel caso di interventi non soggetti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano, rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

- a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è competente la struttura provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;
- b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle modalità di ripristino;
- c) *omissis*

2 bis 1. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può chiedere un parere preventivo al comitato tecnico forestale.

2 ter. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti strumentali, agli adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di foreste, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1.

3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a rilasciare l'autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate, come definite dall'articolo 2.

Art. 18

Autorizzazioni in sanatoria, sospensione dei lavori e procedure di ripristino

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, questo articolo disciplina la sanatoria di opere e interventi realizzati in violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2 bis, lettera c). Per le fattispecie previste dall'articolo 16, comma 2 bis, lettere a) e b), si applicano le rispettive leggi di riferimento. L'esame e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni in sanatoria spettano all'organo competente al rilascio delle autorizzazioni, secondo il riparto delle competenze previsto dall'articolo 16.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da questa legge, in caso di trasformazione delle superfici boscate o di movimenti di terra effettuati in assenza delle autorizzazioni espresse o tacite previste dall'articolo 16, oppure effettuati in difformità dalle medesime, se la difformità è rilevante o è pregiudiziale per l'assetto idrogeologico dei suoli, la struttura provinciale competente in materia di foreste impone la sospensione dei lavori. Contestualmente la medesima struttura comunica al responsabile le modalità per ottenere l'autorizzazione in sanatoria delle opere realizzate e, se l'interessato non presenta domanda di sanatoria o la domanda è respinta, impone al trasgressore l'esecuzione dei lavori di ripristino, fissando un adeguato termine. Questo comma si applica anche in caso di accertata carenza dei presupposti e dei requisiti previsti per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera e-bis). **per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera c). In caso di mancata comunicazione relativa agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera c bis), o di difformità rispetto a quanto comunicato si applica la disciplina della sospensione prevista da questo comma; l'interessato è comunque tenuto a presentare la comunicazione in sanatoria, pena l'obbligo di esecuzione dei lavori di ripristino entro un termine adeguato fissato dalla struttura provinciale competente.**

3. *omissis*

4. Il regolamento definisce la procedura e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria, oltre che la documentazione necessaria, e fissa il termine entro il quale l'interessato deve presentare la domanda, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2.

5. In caso di mancata esecuzione degli interventi imposti ai sensi di questo articolo, la struttura provinciale competente in materia di foreste, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 17, commi 3 e 4, diffida l'interessato a effettuare il deposito di una somma presso il tesoriere della Provincia d'importo corrispondente alla spesa prevista e provvede all'esecuzione dei lavori.

6. Se l'interessato non effettua il deposito, la riscossione delle somme dovute è disposta in base all'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

Art. 44 decies

Programma degli interventi

1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunità e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli accordi possono individuare specifici interventi indicandone la relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che richiedono finanziamenti provinciali è subordinata all'inserimento nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti.

2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai sensi del comma 1 la Giunta provinciale, acquisita l'intesa con il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva **ogni anno** un programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la Giunta provinciale può procedere prescindendone, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. ~~Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti. (soppresse)~~

~~3. Al programma degli interventi non si applica l'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo.~~

3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento. Nel caso in cui sia necessario garantire il completamento di interventi da realizzare in un arco temporale pluriennale possono essere utilizzati anche gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla scadenza del programma, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta provinciale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale.

Art. 100

Disciplina della viabilità forestale

1. Allo scopo di evitare la denudazione, la perdita di stabilità dei terreni o il turbamento del regime delle acque e ai fini della conservazione e della difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, il comune amministrativo competente per territorio provvede, secondo la procedura prevista da questo articolo e tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento ai sensi dell'articolo 62, comma 2, a individuare e classificare le strade forestali adibite all'esclusivo servizio dei boschi e le piste di esbosco nonché le strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco. Il comune provvede alla conseguente compilazione e aggiornamento di due distinti elenchi riguardanti le predette infrastrutture.

2. Su tutte le strade forestali e le piste d'esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni, nonché di quelli autorizzati di volta in volta dal proprietario in casi straordinari di necessità e urgenza. Sulle strade forestali di arroccamento a vasti complessi montani, individuate secondo i criteri stabiliti dal regolamento, è comunque consentita la circolazione con veicoli a motore per gli esperti accompagnatori nelle attività di accompagnamento previste dall'articolo 39, comma 13, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia), nonché per le persone portatrici di minorazioni individuate secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco, inoltre, è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata, per particolari e motivate necessità, dal proprietario della strada. **E' altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi.** L'autorizzazione non è richiesta per i veicoli a motore di proprietà degli aventi diritto di uso civico, nell'ambito del territorio gravato da tale diritto, o di proprietari di beni immobili serviti dalla strada forestale. L'autorizzazione non è richiesta, inoltre, per i veicoli a motore che trasportano persone portatrici di minorazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). ~~Non può essere autorizzato ai sensi del primo periodo il transito delle motoslitte. (soppresso)~~

4. Con regolamento, da emanare sentita anche l'associazione provinciale delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sono definiti i criteri e la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco, per la regolamentazione del transito e per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei proprietari nonché per l'identificazione degli autoveicoli degli aventi diritto di uso civico e dei proprietari dei beni immobili serviti dalla strada. Nella determinazione dei criteri per la classificazione delle strade non adibite al servizio esclusivo del bosco e nella definizione delle procedure funzionali a tale classificazione il regolamento tiene conto dei casi in cui le strade interessano aree montane con caratteristiche di fruibilità da parte delle persone portatrici di minorazione e stabilisce i criteri per individuare le strade forestali con caratteristiche idonee per realizzare passaggi per l'accesso di carrozzine e di persone con difficoltà di movimento.

5. Il regolamento in particolare:

- a) individua i soggetti competenti a chiedere la nuova classificazione o la modifica di quelle esistenti, comprendendo comunque tra questi i comuni amministrativi interessati, la struttura provinciale competente in materia di foreste nonché i proprietari della strada; inoltre dispone la pubblicazione delle richieste all'albo comunale per quindici giorni;
- b) prevede l'acquisizione, sulle proposte previste dalla lettera a), del parere dei soggetti proprietari dei boschi, nonché della struttura provinciale competente in materia di foreste; il regolamento può prevedere che il parere sia reso in forma coordinata nell'ambito di una conferenza di servizi, secondo la disciplina stabilita dal medesimo regolamento;
- c) assicura il coordinamento tra diversi comuni amministrativi se le strade oggetto di classificazione ricadono a cavallo di due o più comuni, prevedendo la convocazione di una conferenza di servizi che consenta l'adozione della classificazione o della variazione di classificazione esclusivamente in caso di unanimità; se in conferenza non è raggiunta l'unanimità, gli atti sono trasmessi alla Giunta provinciale, che provvede in via definitiva;
- d) disciplina le modalità di ricorso alla Giunta provinciale nei confronti delle classificazioni operate dai comuni.

6. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura del comune amministrativo o del proprietario, di un apposito segnale riportante gli estremi di questa legge. Sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco il segnale è integrato da uno speciale pannello con la scritta "salvo autorizzazione". Il segnale di divieto può essere integrato da un'idonea barriera di chiusura.

7. Fermo restando quanto stabilito da questo articolo con riguardo alle strade e alle altre infrastrutture forestali, su tutte le aree forestali soggette a vincolo idrogeologico, comprese le mulattiere, i sentieri, le piste da sci, i tracciati di impianti di risalita e simili, è vietata la circolazione di qualsiasi veicolo a motore, a eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali e dei rifugi alpini, nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni o comunque per la necessaria manutenzione.

8. Nelle aree a pascolo e improduttive soggette a vincolo idrogeologico e negli alvei dei corsi d'acqua è vietata la circolazione dei veicoli a motore al di fuori delle strade di qualsiasi categoria e tipo, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 7.

8 bis. In deroga al divieto di transito previsto dal comma 3, la circolazione delle motoslitte è consentita, previa autorizzazione dei proprietari, sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco utilizzate per iniziative formative volte al conseguimento, da parte dei soggetti che collaborano con la protezione civile, di titoli abilitativi previsti dalla normativa statale per la conduzione delle motoslitte. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 17 quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 - e cioè della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 17 quinquies

1. Con regolamento di esecuzione di questo capo sono stabiliti:

- a) i contenuti degli elaborati progettuali delle opere di ritenuta;
- b) la disciplina tecnica per la progettazione e il controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle opere di ritenuta;

b bis) la disciplina tecnica relativa alla realizzazione delle sponde e delle recinzioni delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, per contemperare l'esigenza della sicurezza delle persone e degli animali rispetto al rischio di caduta nel bacino, con l'obiettivo di favorire il migliore inserimento dei bacini di accumulo nel contesto paesaggistico;

- c) le eventuali ulteriori indicazioni in ordine alle procedure amministrative regolate da questo capo, le specifiche tecniche relative alle esclusioni indicate dall'articolo 17 bis, comma 2, e quelle concernenti l'individuazione delle opere di cui al medesimo articolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con questo capo, il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), e le altre disposizioni statali in materia di opere di ritenuta."

Nota all'articolo 26

- Gli articoli 48, 51 e 53 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 48

Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee

1. E' fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

- a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della Giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;
- b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);
- c) previste dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;
- d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'articolo 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande presentate per i casi e nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 7 (Differimento dei termini per le domande di riconoscimento o concessione di acque pubbliche) della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, nonché le domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo presentate prima del 3 ottobre 2000 e relative a utilizzazioni già in atto alla predetta data, sono accolte di diritto e costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, fermo restando il pagamento dei canoni dovuti. Fermo restando il pagamento dei canoni determinato con le modalità previste dall'articolo 51, comma 1, costituiscono titolo a derivare acqua pubblica, inoltre, i provvedimenti di autorizzazione ottenuti ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché le denunce di esistenza di pozzi e di rinvenimento di acqua sotterranea presentate ai sensi dell'articolo 103 del regio decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), per le quali non è stata presentata domanda di concessione, relative a utilizzazioni d'acqua ancora in atto.

2 bis. Agli enti locali o ai soggetti cui è affidata la gestione del servizio di acquedotto è riconosciuto il titolo a derivare fino al ~~31 dicembre 2018~~ **alla data individuata ai sensi del comma 3** con riguardo alle

utilizzazioni in atto volte ad assicurare il servizio medesimo, che risultino dalla ricognizione delle infrastrutture dei servizi idrici approvata con deliberazione della Giunta provinciale, usufruite prima del 3 ottobre 2000 e non ancora formalmente assentite. Per tali casi si applica la disciplina concernente il pagamento del canone prevista dal comma 1 dell'articolo 51 nonché l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 50.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2018 **se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'articolo 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021.** Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'articolo 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'articolo 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

3 bis. Le varianti di titoli a derivare acqua pubblica costituite ai sensi di quest'articolo scadono alla data di scadenza delle relative concessioni originarie.

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 sexies, comma 1 bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000.

5 bis. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

Art. 51

Decorrenza dei canoni per le utenze di acque pubbliche

1. I canoni riferiti a tutte le utenze per le quali è stata presentata, ai sensi dell'articolo 48, domanda di riconoscimento, di concessione o di variante di acque utilizzate, decorrono dalla data del 1° gennaio 1999 o dalla data di inizio dei lavori di realizzazione delle opere di derivazione, se successiva alla data predetta.

2. *omissis*

3. Il servizio competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche chiede il pagamento dei canoni dovuti con riferimento ai dati riportati nelle domande. Se, a seguito di verifiche dell'utenza, si accerta un'utilizzazione quantitativamente o tipologicamente difforme da quella risultante dalla domanda, sono disposti il conguaglio, **a favore della Provincia**, dei pagamenti effettuati e la rettifica del titolo a derivare.

4. Quest'articolo si applica anche in tutti i casi in cui venga accertata l'esistenza di utenze in atto sprovviste di titolo a derivare. In tal caso rimane ferma l'applicazione dell'articolo 16 sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dell'articolo 54 di questa legge, e il rilascio della concessione eventualmente richiesta è subordinato al pagamento dei canoni dovuti.

Art. 53

Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni

1. Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, **dell'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche** e delle disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 51 e 52 della presente legge, nonché ai fini dell'organizzazione dell'esame delle pratiche pendenti, la

Giunta provinciale individua criteri e priorità per l'esame delle richieste di riconoscimento, di concessione e di variante in relazione a esigenze di tutela dell'interesse pubblico e di funzionalità nello svolgimento delle relative attività. **Fermo restando quanto previsto dal comma 1 bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'articolo 26 della legge provinciale n. 11 del 2006.** Per i medesimi fini la Giunta provinciale può inoltre autorizzare la struttura competente all'instaurazione di rapporti di consulenza o di collaborazione con soggetti estranei all'amministrazione, in possesso di specifica competenza e preparazione.

1 bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 3, e dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 48, comma 5 bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C."

- L'articolo 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

Proroga delle utenze di acqua pubblica e modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10

1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga prevista dall'articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, è prorogata di diritto fino al 31 dicembre 2018.

1 bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'articolo 53 (Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

2. *omissis*

3. Le utenze prorogate ai sensi di quest'articolo devono comunque essere adeguate, a partire dal 1° gennaio 2009 e secondo le modalità **e tempistiche** stabilite dalla Giunta provinciale, alle previsioni in materia di rinnovi delle utenze esistenti di cui al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 e del piano di tutela delle acque."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 1 bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1 bis

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati ~~almeno tre anni~~ **almeno sei mesi** prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

2. Ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 20, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, concernente la cessione d'utenza, con l'atto traslativo ivi previsto il concessionario trasferisce al cessionario l'esercizio dell'utenza, unitamente alla disponibilità delle opere e degli impianti inerenti alla concessione indicati all'articolo 25, primo e secondo comma, del predetto regio decreto.

3. Qualora l'atto traslativo di cui al comma 2 preveda la messa a disposizione del cessionario, a titolo diverso dal trasferimento della proprietà, degli impianti indicati all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché, fino al passaggio in proprietà alla Provincia ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, delle opere di cui all'articolo 25,

primo comma, del predetto regio decreto n. 1775 del 1933, il nulla osta di cui all'articolo 20 del medesimo regio decreto è rilasciato a condizione che il cedente assuma l'obbligo di rispondere in solido con il cessionario nell'assolvimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'utenza ceduta."

Nota all'articolo 28

- Gli articoli 1, 2, 3, 5, 7 e 13 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013 - e cioè della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Oggetto

1. Questa legge disciplina la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati individuati dall'articolo 3, in attuazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. ~~La VIA individua, descrive e valuta gli effetti diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi dei progetti sull'ambiente~~ **La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente** e ha la finalità di proteggere la salute umana, di contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, di provvedere al mantenimento delle specie e di conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita.

~~3. La VIA considera, in particolare, i seguenti fattori e le loro interazioni:~~

- ~~a) l'uomo, la fauna, la flora;~~
- ~~b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;~~
- ~~e) i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.~~

3. La VIA considera i seguenti fattori:

- a) **popolazione e salute umana;**
- b) **biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;**
- c) **territorio, suolo, acqua, aria e clima;**
- d) **beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;**
- e) **le interazioni tra i fattori sopra elencati.**

3 bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto.

4. Per valutare preventivamente e ridurre l'impatto delle grandi opere, pubbliche e private, anche dal punto di vista del loro contributo al consumo complessivo di energia e alla diffusione dell'anidride carbonica e degli altri gas climalteranti, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i tempi, i criteri e le modalità per la valutazione dell'impatto energetico e sul clima, nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. Questa legge provinciale è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013".

Art. 2

Definizioni

1. In questa legge s'intende per:

- a) **impatto ambientale:** l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; l'alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
- b) **procedimento di verifica di assoggettabilità:** il procedimento di verifica attivato allo scopo di valutare se

un progetto può avere un impatto significativo e negativo sull'ambiente e se pertanto dev'essere assoggettato al procedimento di VIA ai sensi di questa legge;

- c) procedimento di VIA: il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto, e che si conclude con l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale;
- d) progetto: il progetto concernente la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, che possono avere effetti sull'ambiente;
- e) progetto preliminare: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 15 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- f) progetto definitivo: il progetto previsto dalla lettera d) i cui elaborati tecnici e progettuali sono predisposti in conformità all'articolo 16 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel caso di opere pubbliche e, negli altri casi, con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente, ai fini della valutazione ambientale;
- ~~g) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi a un progetto, redatto in conformità alle previsioni dell'articolo 7;~~
- g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'articolo 7;**
- h) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che accompagna un progetto preliminare assoggettato al procedimento di verifica di assoggettabilità, redatto sulla base dei criteri indicati nell'allegato A;
- i) sintesi non tecnica: relazione sintetica redatta su un formato che consente la riproduzione, con linguaggio non tecnico, a fini divulgativi e informativi; descrive il progetto da sottoporre a procedimento di VIA e contiene le informazioni e i dati maggiormente significativi riportati nello SIA, comprese le cartografie illustrative del progetto;
- j) struttura provinciale competente: la struttura provinciale competente in materia di VIA, che gestisce la fase istruttoria del procedimento e adotta ogni atto non riservato alla Giunta provinciale;
- k) aree naturali protette: il parco nazionale dello Stelvio; la rete ecologica europea "Natura 2000"; i parchi naturali provinciali; le riserve naturali provinciali;
- l) provvedimento di verifica: il provvedimento, obbligatorio e vincolante, della struttura provinciale competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità;
- m) provvedimento di VIA: il provvedimento che conclude il procedimento di VIA; è un provvedimento obbligatorio e vincolante che comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri di competenza della Provincia, delle comunità e dei comuni, prescritti per la realizzazione del progetto, secondo quanto previsto da questa legge, in particolare, nelle materie indicate dall'articolo 11;
- n) proponente: il soggetto, di natura pubblica o privata, che elabora il progetto da sottoporre ai procedimenti disciplinati da questa legge;
- o) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di specifiche competenze in campo ambientale, e gli enti locali che possono essere interessati dagli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
- p) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni e del pubblico nello svolgimento della procedura di VIA;
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, i gruppi di tali persone;
- r) modifica: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che possono produrre effetti sull'ambiente;
- s) modifica sostanziale: la variazione di un progetto approvato, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, oppure il suo potenziamento, che producono effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 3

Ambito di applicazione

01. Fino all'esito dell'impugnativa dell'articolo 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che

modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017.

1. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i progetti che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate nel medesimo allegato, se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente, secondo le valutazioni condotte dalla struttura provinciale competente ~~sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa legge~~ **sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006**, nel rispetto di eventuali criteri e soglie definiti dallo Stato per dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE. Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità anche i progetti di ampliamento o modifica a impianti, opere o interventi già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, rientranti nelle tipologie previste dagli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, indipendentemente dalle soglie dimensionali, salvo che la modifica o l'estensione sia autonomamente inclusa nell'allegato III.

2. Sono sottoposti al procedimento di VIA:

- a) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) i progetti di impianti, opere o interventi per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità richiede l'espletamento del procedimento di VIA;
- c) i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette;
- d) i progetti di ampliamenti o modifiche a impianti, opere o interventi esistenti, se la modifica supera di per sé la soglia dimensionale prevista dall'allegato III alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Questa legge si applica anche ai progetti riservati alla competenza della Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale che prevedono l'applicazione della normativa provinciale in materia di impatto ambientale.

4. Per i progetti di impianti, opere o interventi elencati negli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette le soglie dimensionali, se previste, sono ridotte del 50 per cento.

5. *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis*

8. *omissis*

Art. 5

Verifica di assoggettabilità

~~1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera h), che contiene:~~

- ~~a) l'inquadramento dell'opera o dell'intervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;~~
- ~~b) le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologica e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;~~
- ~~e) i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e sul territorio circostante, e le misure che si intendono adottare per ottimizzare l'inserimento dell'opera o dell'intervento nell'ambiente e nel territorio circostante.~~

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV bis alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.

2. Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni, la struttura provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi dell'articolo

31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), e nell'albo dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale competente presso la quale possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro presentazione, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, le informazioni sulle caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito internet della Provincia.

3. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente può acquisire pareri e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno, può indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, anche in relazione a valutazioni o verifiche di particolare complessità.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle valutazioni tecniche pervenuti, ~~sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A~~ **sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006**, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento del procedimento di VIA. Se è necessario integrare la documentazione presentata, i termini istruttori sono sospesi dalla data di richiesta di integrazione inviata dall'amministrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta, e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione.

6. Fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5, la struttura provinciale competente conclude la verifica di assoggettabilità entro venticinque giorni dalla scadenza del termine per presentare osservazioni. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il provvedimento di verifica dispone l'esclusione del procedimento di VIA e può stabilire eventuali prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a procedimento di VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello SIA.

7. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del procedimento. Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.

8. Il provvedimento di verifica è pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia e, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7

Studio di impatto ambientale

1. Lo SIA è redatto, a cura e spese del proponente, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline a esso afferenti, secondo quanto previsto dall'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, e contiene anche ogni documento necessario per l'ottenimento dei provvedimenti individuati dall'articolo 11.

2. ~~Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:~~

- ~~a) una descrizione del progetto, con le informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione e alle sue dimensioni;~~
- ~~b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;~~
- ~~c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione, sia in fase di esercizio;~~
- ~~d) una descrizione sommaria delle possibili alternative prese in esame dal proponente, compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale;~~
- ~~e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.~~

2. **Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:**

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;**
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;**

- c) **una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;**
- d) **una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;**
- e) **il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;**
- f) **qualsiasi informazione supplementare indicata nell'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.**

3. Se ne ricorrono i presupposti lo SIA comprende la relazione di incidenza ambientale, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura).

4. Le informazioni richieste sono coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario e attengono strettamente alle specifiche caratteristiche del progetto e delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla sua realizzazione, anche in considerazione della localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

~~5. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, per predisporre lo studio, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle norme vigenti.~~

5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio d'impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione il proponente:

- a) **tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o provinciale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;**
- b) **ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;**
- c) **garantisce che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale iscritti agli albi professionali.**

6. Il proponente può chiedere l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto industriale e commerciale, nel rispetto della normativa vigente in materia. In tal caso, fatto salvo l'obbligo della riservatezza e il relativo divieto di divulgazione, i dati e le informazioni coperti da segreto, esposti in una relazione a parte, sono comunque trasmessi alla struttura provinciale competente, per le valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto, secondo quanto previsto da questa legge.

7. Allo SIA è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati e informazioni contenuti nello studio, inclusi elaborati grafici. La documentazione è predisposta su un formato che consente la riproduzione e in modo da consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate linee guida e criteri per la predisposizione dello studio preliminare ambientale e dello SIA.

Art. 13

Provvedimento di VIA

1. Il provvedimento positivo di VIA comprende e sostituisce i provvedimenti, le valutazioni tecniche e i pareri rilasciati nel corso della fase istruttoria, disciplinata dagli articoli 11 e 12, dalle strutture provinciali e dalle altre amministrazioni interessate. La valutazione non comprende né sostituisce le concessioni e le autorizzazioni al mero esercizio di impianti previsti dalle leggi vigenti.

2. Il provvedimento di VIA è adottato dalla Giunta provinciale, entro il termine di venticinque giorni dalla conclusione della fase istruttoria, sulla base del verbale di conclusione della conferenza di servizi e del rapporto istruttorio. Il provvedimento di VIA è pubblicato per intero nel sito internet della Provincia, con l'indicazione della sede dove è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

3. Il giudizio sulla compatibilità ambientale non può essere positivo se:

- a) **il progetto non risulta globalmente compatibile con le finalità di questa legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico e idrogeologico e di prevenzione e tutela igienico-**

sanitaria;

- b) la realizzazione del progetto non è conforme agli strumenti urbanistici e agli eventuali piani di settore, salvo quanto previsto dal comma 6;
- c) sono stati negati gli atti di assenso previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).

4. La valutazione negativa dell'impatto ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.

~~5. Il provvedimento positivo di VIA può individuare particolari prescrizioni o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto e i controlli sulla sua attuazione e può giustificare l'eventuale superamento dei termini del procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 7.~~

5. Le motivazioni del provvedimento di VIA includono anche le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, l'indicazione di come tali risultati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

5 bis. In relazione agli impatti ambientali, il provvedimento di VIA contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Per evitare una duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, statali o regionali.

6. Il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui è applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo V, capo IV, della legge urbanistica provinciale. In tal caso l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga. Resta fermo, inoltre, quanto stabilito dall'articolo 46 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), in ordine alla realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio.

7. In esito alle risultanze dell'attività istruttoria la Giunta provinciale può chiedere al proponente, entro il termine indicato dal comma 2, integrazioni allo studio o al progetto, anche subordinate all'esito di monitoraggi o di sperimentazioni, al fine di migliorare il livello di compatibilità ambientale del progetto o comunque di mitigarne l'impatto, fissando il termine entro il quale il proponente presenta le integrazioni. In questo caso la decisione definitiva sulla compatibilità ambientale è assunta dalla Giunta provinciale, entro i quarantacinque giorni successivi al deposito della documentazione integrativa, fatto salvo, se ne ricorrono i presupposti, quanto previsto dall'articolo 10, comma 11. Decorso inutilmente il termine prescritto nella richiesta di integrazioni il procedimento è archiviato.

7 bis. Il regolamento previsto dall'articolo 22 disciplina il procedimento di modifica del provvedimento di VIA nei casi in cui si rende opportuno ridefinire le prescrizioni imposte."

Nota all'articolo 29

- L'articolo 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 - e cioè del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 19

Utilizzazione agronomica

1. Ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive si applica nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari).

2. Le funzioni amministrative previste dalla medesima legge n. 574 del 1996 sono esercitate dalla

Provincia e dai comuni secondo quanto stabilito dalla precitata legge. In tal caso le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad esclusione di quelle attinenti al piano di spandimento di cui all'articolo 5 della legge n. 574 del 1996, che viene approvato dalla Giunta provinciale sentita la predetta agenzia.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, della legge n. 574 del 1996, le attività di vigilanza sono esercitate in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 37 del presente testo unico

~~3 bis. Nel rispetto della direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e nelle more dell'adeguamento della legislazione provinciale al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ammessa l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti di allevamento, unitamente anche alle acque di lavaggio di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell'articolo 14, in osservanza delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque e previa comunicazione al comune territorialmente interessato nei casi stabiliti dalle norme di attuazione del medesimo piano." (abrogato)~~

Nota all'articolo 30

- Gli articoli 1, 3, 16, 17, 19, 22, 26, 31, 32 e 73 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 1

Oggetto e finalità

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. **Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".**

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 3

Centralità della progettazione

1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.

2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel

caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l'elemento architettonico.

~~3 bis. Il parere tecnico amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto. (abrogato)~~

Art. 16

Criteria di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto ~~dai commi 3 e 4~~ **dai commi 2, 3 e 4**, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.

2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
- b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;
- c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture possono essere **motivatamente** aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

- a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) l'importo stimato dall'amministrazione è inferiore alla soglia europea e i servizi e le forniture sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

b bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 17

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto. Il peso da attribuire alla componente economica non può comunque essere superiore al 30 per cento.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e

con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;
- b ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;**
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
- k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
- l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
- m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di

- parte della prestazione a queste imprese;
- n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
 - o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
 - r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
- r bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'articolo 32, comma 3;**
- s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
 - t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
 - u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
 - v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti;
- v bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).**

Art. 19

Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, di servizi e di forniture

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento **di lavori**, di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, ~~cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente.~~ **(soppresse)** Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

Art. 22

Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare

1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le

informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario.

3. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, le amministrazioni aggiudicatrici verificano, in sede di offerta, il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara in capo agli offerenti, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per la partecipazione alle procedure, l'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito, e allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una situazione che comporta l'esclusione sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

5. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per le dichiarazioni previste da questo articolo. Resta ferma la possibilità per l'operatore di utilizzare il DGUE.

6. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

7. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici annullano l'aggiudicazione, procedono all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

8. *omissis*

9. L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

9 bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2.

Art. 26

Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. **La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara** Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
- b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;

- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione;
- e bis) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

~~4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.~~

4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le

prestazioni assunte in appalto. Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

Art. 31

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale. **Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria.**

3. *omissis*

4. *omissis*

5. *omissis*

Art. 32

Clausole sociali

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.

2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, e quando nulla è previsto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'aggiudicatario oppure dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato con le modalità stabilite dal comma 1, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, l'aggiudicatario deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. L'aggiudicatario e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di

accordo che è inviato all'amministrazione aggiudicatrice. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. **Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture** l'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguate forme di pubblicità delle clausole sociali previste da quest'articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.

Art. 73

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal ~~1° gennaio 2018~~ **31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale**, per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

5 bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'articolo 12 bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori

economici e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

10 bis. L'articolo 25 bis si applica alle procedure di affidamento il cui bando o avviso o lettera di invito sono pubblicati o inviati successivamente alla data di entrata in vigore di questo comma.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 26 si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019".

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 - e cioè della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 36 ter 1

Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture

1. Anche in relazione alle finalità dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in caso di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture, e negli altri casi previsti dalla normativa provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti i criteri per l'attuazione di questo comma e le

eventuali deroghe all'obbligo, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'agenzia.

2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è ~~di importo inferiore a 150.000 euro~~ **di importo inferiore a 500.000 euro.**

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

2 quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.

3. Per lo svolgimento delle funzioni previste da quest'articolo l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti può avvalersi dei competenti uffici delle amministrazioni aggiudicatrici o di personale messo a disposizione delle medesime, nonché degli organismi provinciali rappresentativi dei comuni trentini, stipulando una convenzione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992). Nella programmazione dell'attività dell'agenzia si tiene conto della disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice a mettere a disposizione le risorse ai sensi di questo comma. Per le predette finalità e ove la convenzione lo preveda, le competenti strutture degli enti pubblici strumentali di cui l'agenzia si può avvalere si considerano funzionalmente inserite nella struttura organizzativa di APAC che adegua in tal senso il proprio atto organizzativo; in tal caso il dirigente preposto alla struttura esercita, ai sensi del capo I del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997, le funzioni spettanti all'APAC ed attribuite alla struttura medesima dal predetto atto organizzativo.

4. Al fine dell'aggregazione e centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006, definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri

stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare **per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale**, oppure propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. **L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).**

6. **Quando non sono tenute a utilizzare le convezioni previste dal comma 5**, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione ~~di ulteriori categorie~~ **(soppresse)** di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.

7. La Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; nel farlo promuove criteri di acquisto ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche in subordine al principio di economicità. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa.

8. Quest'articolo si applica dal 1° luglio 2015. Fino a tale data le amministrazioni aggiudicatrici affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo la normativa provinciale vigente."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 - e cioè della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 43

Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono applicare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, per i dipendenti del settore relativo ai lavori rispettivamente assunti, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

2. L'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario, se esecutore, devono osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori, le leggi e i regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi di effettuazione e di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

3. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

4. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore o del concessionario esecutore previsti dal comma 2, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e

comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. Il regolamento di attuazione prevede le modalità con cui l'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze dell'appaltatore o del concessionario esecutore rispetto agli obblighi previsti dal comma 2, accertate dagli enti competenti che ne chiedano il pagamento nelle forme di legge. Nel regolamento di attuazione possono essere previste disposizioni per promuovere e premiare l'appaltatore o il concessionario esecutore relativamente all'applicazione di meccanismi di accertamento e certificazione, anche assunti dal solo appaltatore o concessionario esecutore, della regolarità contributiva e retributiva dell'appaltatore o del concessionario esecutore e dei subappaltatori.

5. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore o al concessionario esecutore, a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore o al concessionario esecutore e agli eventuali subappaltatori. L'appaltatore o il concessionario esecutore comunicano all'amministrazione aggiudicatrice la data d'inizio e di fine di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti riferita al periodo successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato, nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore o del concessionario esecutore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

6. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 5, il mancato o parziale adempimento, accertato, nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

- a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore o il concessionario esecutore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dall'appaltatore o dal concessionario esecutore;
- b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 5 per cause dipendenti dal subappaltatore.

7. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 5 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o al concessionario esecutore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

8. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 6 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o del concessionario esecutore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o del concessionario esecutore, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione.

9. Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale.

10. I contratti di lavori pubblici devono riportare le prescrizioni di questo articolo e devono prevedere anche:

- a) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e, per suo tramite, per i subappaltatori, di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo

- n. 81 del 2008;
- b) l'obbligo per l'appaltatore o per il concessionario esecutore di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
 - c) l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore o il concessionario esecutore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria;
 - d) l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

10 bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.

~~11. Per perseguire la sicurezza e la regolarità del lavoro è istituito il "libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro", tenuto e aggiornato nel cantiere dall'appaltatore o dal concessionario esecutore. Il documento contiene l'indicazione giornaliera dei nominativi di tutto il personale comunque impiegato nell'esecuzione dei lavori. A tal fine l'impresa subappaltatrice deve comunicare all'appaltatore o al concessionario esecutore, al momento dell'ingresso in cantiere dei propri lavoratori, i dati necessari per la corretta compilazione del libro. L'appaltatore o il concessionario esecutore è responsabile dell'esattezza dei dati indicati nonché della tenuta giornaliera del libro. L'eventuale inadempienza rileva contrattualmente e comporta l'applicazione delle norme in materia di sicurezza per l'appaltatore o per il concessionario esecutore e il subappaltatore, per quanto di rispettiva competenza, fatte salve le fattispecie già disciplinate da disposizioni particolari. La direzione dei lavori e il responsabile del procedimento devono avere libero accesso al libro. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita in cantiere, in contraddittorio con il direttore di cantiere dell'impresa, verifica l'esattezza delle annotazioni sul libro del personale, annotandovi gli esiti. Il libro non ha validità ai fini della contabilità dell'appalto. Le modalità di tenuta del libro e le conseguenze in caso di non corretta tenuta sono definite dal regolamento di attuazione. Il regolamento, inoltre, può stabilire le modalità per il trattamento informatico dei dati contenuti nel libro, anche con riferimento alle verifiche necessarie per l'emissione del documento unico di regolarità contributiva, e i casi in cui non è obbligatoria la tenuta del libro.-(abrogato)~~

~~11 bis. Fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro.-(abrogato)"~~

Nota all'articolo 33

- L'articolo 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 - e cioè della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22
Controllo

La Giunta provinciale esercita il controllo sull'applicazione dei principi contenuti nella presente legge e

nei relativi regolamenti avvalendosi degli strumenti idonei allo scopo.

Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge; **la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni.**"

- L'articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 - e cioè della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2 bis

Conferenza provinciale per il turismo

1. Il Presidente della Provincia indice ogni due anni la conferenza provinciale per il turismo per la quale sono convocati i rappresentanti delle autonomie locali, dei soggetti previsti dagli articoli 6, 9, 12 bis e 12 quater, degli operatori e dei lavoratori del settore turistico nonché dei settori economici e sociali ad esso collegati.

2. La conferenza esprime orientamenti e formula proposte per la definizione delle politiche turistiche provinciali, valutandone le ricadute sul sistema socio-economico trentino. Gli atti conclusivi della conferenza ~~sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale~~ **sono pubblicati nel sito della Provincia.**"

- L'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 - e cioè della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Attività di ricerca, di informazione e di formazione. Osservatorio per la sicurezza

1. La Provincia può realizzare attività di monitoraggio, di ricerca, di documentazione, di informazione e di alta formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità locali anche con riferimento al disagio giovanile e familiare, al contrasto dei fenomeni di violenza e sfruttamento, al contrasto di fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata e alle problematiche relative all'integrazione multiculturale e multietnica; tale attività può essere svolta anche in forma coordinata ai sensi dell'articolo 6.

2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. ~~Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)~~ **I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.**

2 bis. Per favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di specifiche conoscenze, l'osservatorio per la sicurezza garantisce e favorisce la consultazione da parte dei cittadini dei documenti relativi ai fenomeni connessi con il crimine organizzato."

- Per l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 vedi la nota all'articolo 3.
- L'articolo 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10

Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto

dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

- a) commissariato del Governo e forze dell'ordine;
- b) Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- c) Consiglio delle autonomie locali;
- d) strutture della Provincia competenti per le politiche di pari opportunità e per le politiche sociali;
- e) soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 9.

3. Al comitato partecipano l'assessore competente in materia di pari opportunità, la consigliera di parità e un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna.

4. Il comitato formula proposte relative alla predisposizione del piano sociale provinciale, in relazione agli interventi previsti da questa legge. Il comitato, inoltre:

- a) favorisce le buone pratiche per la tutela delle donne vittime di violenza;
- b) promuove lo sviluppo di una rete di collaborazione e di coordinamento tra gli enti e i soggetti che intervengono nei casi di violenza contro le donne;
- c) elabora un modello per la rilevazione dei dati e dei bisogni relativi al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale; collabora alla strutturazione e implementazione del sistema informativo delle politiche sociali, previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sulle politiche sociali, in relazione al fenomeno della violenza contro le donne sul territorio provinciale;
- d) individua i casi e le modalità per l'accesso diretto ai servizi previsti da questa legge da proporre alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 8;
- ~~e) informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.~~
- e) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.**

5. Ai componenti del comitato spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previsti dall'articolo 11, comma 7, della legge provinciale sulle politiche sociali."

- L'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Funzioni di indirizzo, programmazione e controllo

1. Le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza, controllo e valutazione del servizio sanitario provinciale sono esercitate dagli organi provinciali con la partecipazione degli enti locali e di altri organi con le modalità previste da questa legge.

2. Il Consiglio provinciale verifica il funzionamento del servizio sanitario provinciale e formula indirizzi e proposte alla Giunta provinciale. L'assessore provinciale competente, all'inizio della legislatura, illustra al Consiglio provinciale gli indirizzi generali al fine della predisposizione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale. ~~Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari~~ **Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).** Alla relazione sono allegati i bilanci di esercizio e di missione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le relative relazioni di accompagnamento."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 13 novembre 2017, n. 222, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 13 novembre 2017.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2017.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2017.